

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

APOLLONI. — *Ai Ministri per la pubblica istruzione e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il quadro dell'attuale sistema di riscossione è a dir poco drammatico;

la riscossione coattiva dei tributi locali è un *flop* che provoca ogni anno decine di miliardi di danni ai comuni;

in alcune regioni del sud la percentuale di ruoli dichiarati inesigibili dalle esattorie tocca punte dell'ottanta per cento;

tuttavia, anche in una metropoli come Roma il concessionario, in questo caso il Monte dei Paschi di Siena, non è riuscito a recuperare che il venti per cento dopo oltre dieci miliardi di ruoli coattivi relativi all'imposta sulla pubblicità;

sempre a Roma, a fronte di ruoli coattivi per l'importo di dieci miliardi e trecentosessantadue milioni, riguardanti l'imposta sulla pubblicità, consegnati all'esattore negli anni 1993, 1994 e 1995, il concessionario ha riscosso solo due miliardi di lire, pari al venti per cento circa, mentre non risultano affatto iniziate le procedure esecutive;

l'inefficienza è spesso prodotta dalle procedure introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che attribuisce ai concessionari (ex esattorie) il compito di svolgere la riscossione coattiva nei singoli ambiti;

le esattorie insomma non riescono a ricavare una sola lira in molte regioni: Calabria, Sicilia e Campania in particolare;

a Vibo Valentia ci sono miliardi di canone dell'acqua che non vengono riscossi;

in Calabria, i cui ambiti sono gestiti dalla Get, si tocca una percentuale dell'ottanta per cento di inesigibilità dei ruoli che vengono consegnati all'esattore per la riscossione collettiva;

altro grande problema è dato dal fatto che molti comuni hanno affidato la gestione dei tributi locali ad aziende che hanno richiesto una percentuale sulla cifra riscossa tra il due ed il sei per cento;

tuttavia, una soluzione *ad hoc* di questo problema è fornita dalla preziosa attività delle società di recupero crediti;

l'Aiirec, l'Associazione imprese esercenti attività di recupero crediti, è l'organo che rappresenta e garantisce la professionalità di queste ultime, nata per risolvere la sempre maggiore diffusione del problema degli insoluti e dei crediti in sofferenza —:

come giudichino tale situazione causata da organi concessionari dello Stato;

quali siano le cause di tali inesigibilità;

se si possa subire quello che l'interrogante ritiene una sorta di ricatto dei quattordicimila dipendenti delle esattorie, che potrebbero essere messi in mobilità;

se non ritengano opportuno ritornare al sistema previsto dal regio decreto n. 639 del 1910, che consente al comune di emettere un ordine di pagamento vidimato dal pretore e poi semplicemente notificato, affinché si snellisca notevolmente il sistema e si renda più efficiente la riscossione coattiva;

se non ritengano verosimile che il ritorno al sistema del regio decreto n. 639 del 1910 aprirebbe nuove prospettive alle aziende locali, le quali hanno titolo per emettere l'ordine di pagamento;

se erano a conoscenza dell'esistenza dell'Aiirec;

se non ritengano opportuno dare la possibilità alle società specializzate nel recupero dei crediti di intervenire in maniera extragiudiziale, evitando così alle società di

intraprendere l'estenuante *iter* delle varie pratiche tra studi e uffici legali. (4-11160)

APOLLONI. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni, una zona dell'Alto Vicentino, compresa tra i comuni di Zugliano e Sarcedo, è stata colpita da un'eccezionale grandinata;

il fenomeno ha tuttavia interessato anche i comuni di Thiene, Zanè, Carrè, Grumolo Pedemonte, Fara, Breganze e Mason;

enormi chicchi di grandine, frammisti ad una pioggia alluvionale, si sono abbattuti sulle colture, sulle abitazioni e sulle aziende, provocando ingenti danni;

gli esperti meteorologi hanno subito capito che si è trattato di un evento più disastroso rispetto alle grandinate degli altri anni, in quanto verificatosi dopo un periodo di scarse piogge;

in sostanza, tale disastro è stato favorito dall'orografia della suddetta zona;

le correnti d'aria fredda che da ovest scendono verso nord-est si scontrano infatti proprio dopo le montagne con le correnti d'aria calda che salgono dalla pianura;

se poi il vento raggruppa anche poche decine di chicchi, dal cielo possono piombare a capofitto anche intere lastre di ghiaccio;

e così è stato;

vigneti, colture orticole, strutture di copertura di case e capannoni sono stati letteralmente spazzati via;

alberi, piantagioni di pomodoro, mais, soia, colture di mais, frumento, fiori sono andati completamente distrutti;

i chicchi hanno addirittura sfondato centinaia di cristalli delle autovetture, vetri

delle finestre delle abitazioni, il tutto con gravi ripercussioni economiche per i nostri agricoltori;

è stato già calcolato che circa il settanta per cento del raccolto è già andato distrutto, rispetto al cinquantacinque per cento perduto per la grandinata dell'anno scorso —:

se non ritenga opportuno dichiarare immediatamente lo stato di calamità naturale per tutta la zona colpita dal disastroso evento atmosferico;

entro quanti giorni saranno intrapresi gli interventi, al fine arrecare un valido sostegno alle suddette zone così gravemente colpite, onde consentire una rapida ripresa ambientale ed economica.

(4-11161)

GIULIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel 1997 è stato emesso dal Poligrafico dello Stato un francobollo del valore di lire 800, che riproduce quello che sembra un quadro raffigurante l'interno di un'antica bottega;

detto valore reca, in alto a sinistra, la scritta « Italia » e, in alto a destra, la scritta « Europa »;

sul margine inferiore, inoltre, risulta stampata la seguente frase: « Chi vuol far l'altrui mestiere fa la zuppa nel pianere »;

grande curiosità ha suscitato il proverbio così come riportato sul francobollo, tant'è che cultori e non della lingua italiana si sono affannati a ricercare il significato del termine « pianere », sorretti dalla fideistica certezza dell'impossibilità da parte del Poligrafico di avere ricorso ad un termine improprio o di essere incorso in un plateale errore di stampa;

l'esito delle laboriose ricerche, purtroppo per il Poligrafico, è stato vano, in quanto in nessun dizionario, enciclopedia,

raccolta di modi di dire, antologia di proverbi italiani e regionali è stato rinvenuto il termine « pianere »;

sembra anche certo, secondo i risultati di tali ricerche, che mai alcun autore, maggiore o minore che sia, abbia, per il passato e per il presente, fatto uso della parola « pianere »;

alla fine, con rammarico ed incredulità, i « ricercatori » hanno dovuto mestamente ammettere che il termine « pianere » non appartiene alla lingua di Dante, né mai vi appartenne, anche se, forse, da oggi, vi apparterrà quale sinonimo di errore, grazie a quella che sembra sia una marchiana ed inammissibile svista del Poligrafico, il quale, mescolando con riprovevole disinvoltura le vocali, ha stampato la parola « pianere » al posto di « paniere »;

tale nuova ed originale versione del noto proverbio, ove si voglia escludere la malevola interpretazione che caratterizzò il ben noto « incidente » filatelico consegnato alla storia come « il Gronchi rosa », può recare danno alla credibilità di un istituto quale il Poligrafico, oltre che, paradossalmente, ingenerare confusione circa la correttezza del termine paniere —

se, e da quando, sia a conoscenza di quanto sopra rappresentato;

quanti esemplari siano stati stampati del francobollo in questione;

se (*spes ultima dea*) possa fornire ogni utile indicazione in ordine al termine « pianere », riportato sul francobollo suddetto;

se, nel caso, che l'interrogante non si augura, il Poligrafico sia incorso in un errore, quali provvedimenti siano stati adottati o si adotteranno per scongiurare ogni pericolo di speculazione;

se sia stata esaminata la possibilità, in caso di errore del Poligrafico, di continuare a stampare il valore in questione con la parola « pianere », per scoraggiare ogni fenomeno di tesaurizzazione del francobollo;

se, nel caso si accedesse a tale soluzione, sia possibile fare apparire sul francobollo la parola « pianere » sottolineata con un segno di colore blu. (4-11162)

OLIVIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante assiste personalmente, riceve da più parti segnalazioni e legge sempre con maggior frequenza sulla stampa locale di aerei militari che arrecano grave disturbo alla popolazione trentina;

in particolare, gli aerei militari sorvolano sistematicamente a quota impressionantemente bassa i centri abitati, provocando un frastuono tanto lacerante da spaventare più volte al giorno le persone. Il fenomeno dei voli radenti da parte dei velivoli a reazione si intensifica ogni anno con puntualità a cavallo tra primavera ed estate in molteplici zone, tra le quali si segnalano l'alto Garda, le Valli Giudicarie, la Val di Sole e la Val di Non. Gli amministratori locali già più volte si sono interessati alla questione, ma dai comandi militari si è sempre risposto che i piani di volo normali rispettano la quota minima di sorvolo degli abitati e che solo raramente vi sono dei casi in cui le esercitazioni richiedono anche passaggi a bassa quota per motivi di sicurezza dell'aereo o per esigenze di missione;

dalla stampa l'interrogante apprende che i responsabili del terzo stormo dell'aeroporto di Villafranca avrebbero parlato di possibili « disattenzioni », assicurando però che verrà condotto con la massima puntualità l'accertamento sul volo effettuato il giorno 17 giugno 1997 sopra il centro di Torbole, essi avrebbero altresì spiegato che le missioni partirebbero da numerosi basi aeree, coinvolgendo personale ed aerei non solo italiani —

se non trovi che sia poco serio promettere di interessarsi all'unico episodio formalmente segnalato quando è invece noto a tutti che si tratta di una abitudine più che quotidiana;

se non pensi che spesso ai voli forsennati non corrispondano reali esigenze di servizio;

se non ritenga di adoperarsi personalmente per impedire in futuro il ripetersi di tal radicato costume, mostrando alla popolazione sani intenti propositivi piuttosto che ipocritamente inquisitori;

se non reputi di dare un preciso segnale alla popolazione anche in seguito ad episodi, certamente involontari ma pur sempre terribili, quale la strage di Casalecchio di Reno;

se non stimi, quale portatore degli ideali ed attuatore dei programmi dell'Ulivo, di attivarsi per elevare la Difesa, rivolgendosi con vigore e convinzione a nuovi modelli che si occupino di difesa sociale, culturale ed ambientale, essendo quotidiana la necessità di difendersi dall'emarginazione, dall'ignoranza e della devastazione del territorio;

se non consideri che, in contrapposizione ai roboanti voli radenti, sia efficace l'espressione « volare alto », nell'accezione di essere ambiziosi, ampliare gli orizzonti, sollevarsi dalla *routine* e dalla banalità, avere sublimi aspirazioni;

se non giudichi che sarebbe incantevole ed affascinante se le istituzioni fossero capaci di insegnare ai giovani a « volare alto ». (4-11163)

CARDIELLO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premezzo che:

nel comune di Eboli (Salerno), nel rione Pescara, ex zona 167, sono stati costruiti da oltre quindici anni prefabbricati per dare alloggio alle famiglie rimaste prive di una dimora a seguito del sisma del 1980;

nella zona si sono verificati numerosi casi di neoplasie polmonari, oltre ad accertati disturbi respiratori, che affliggono in modo particolare i residenti più giovani;

dopo la presentazione di atti ispettivi, sollecitati dall'interrogante, tecnici specializzati hanno appurato la presenza di amianto, sostanza nota per la sua elevata tossicità, all'interno delle strutture prefabbricate di Eboli;

la notizia ha destato l'allarme della popolazione che occupa quegli alloggi;

allo stato numerose famiglie continuano a risiedere nelle dimore provvisorie, ormai fatiscenti e prive di servizi essenziali;

malgrado la disponibilità di fondi pubblici, non si è ancora provveduto alla rimozione della baraccopoli all'amianto ed alla bonifica dell'area —

come intendano procedere per eliminare le cause di inquinamento ambientale provocato dall'amianto nel rione Pescara di Eboli;

se nella fattispecie ricorrano i presupposti per dichiarare l'area ad alto rischio ambientale. (4-11164)

MENIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere premezzo che:

le società petrolifere predispongono accordi economici unilaterali (negoziazione diretta), pressoché tra loro uguali, da applicare nelle trattative annuali con i singoli gestori degli impianti di distribuzione carburanti per l'acquisto in esclusiva di carburanti e di prodotti « non oil »;

tale sistema è già stato posto all'attenzione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, sia comunitaria sia nazionale, in base al regolamento comunitario 1984/83 ed alla legge n. 287 del 1990;

la condotta delle compagnie petrolifere nonché le singole clausole delle cosiddette trattative dirette tra società petrolifere e gestori sembrano configurare violazioni ai principi della concorrenza di mercato statuiti dalla normativa nazionale e comunitaria —

se sia al corrente di quanto in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere. (4-11165)

RUFFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da molti mesi la pretura di Palmanova non dispone di un giudice, a seguito del trasferimento del magistrato precedentemente chiamato a questo incarico —:

quali iniziative intende adottare per ristabilire la piena efficienza della pretura di Palmanova. (4-11166)

SIGNORINO, ANGELINI e SEDIOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 giugno 1997 la provincia di Ravenna, in particolare la zona di Lugo (comuni di Massalombarda, Fusignano, Conselice, Alfonsine), è stata colpita da una grandinata di straordinaria intensità che, in pochi minuti, ha provocato rilevantisimi danni alle colture;

nella zona interessata, tali danni si aggiungono a quelli provocati nei mesi scorsi dalla alluvione, e successivamente dalle gelate, con effetti che pregiudicano in modo pressoché integrale la produzione agricola, privando i produttori dei proventi di un'attività economica che è, nell'area, fondamentale —:

quali provvedimenti intenda assumere per risarcire i danni e per promuovere il rifinanziamento della legge n. 185 e del fondo di solidarietà nazionale. (4-11167)

TARADASH. — *Al Ministro degli affari esteri con incarico per gli italiani all'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'ex colonia portoghese di Timor est è stata invasa dalle truppe indonesiane nel 1975 e vige da allora un regime di terrore che ha già portato a circa duecentomila persone uccise o torturate dagli occupanti;

anche nelle scorse settimane, in occasione delle elezioni politiche, l'isola di Timor est è stata segnata da una ventina di vittime, con scontri avvenuti a Dili e in altre città dell'isola —:

se non ritenga opportuno adoperarsi per ribadire all'Indonesia il voto di condanna del Parlamento europeo e della Commissione per i diritti umani dell'Onu, che terminava invitando l'Indonesia a rinunciare all'occupazione militare ed a lasciare liberi i cittadini di Timor est di scegliersi la forma di governo più idonea alle loro tradizioni, costumi ed esigenze —:

se ritenga che l'Italia possa continuare a mantenere relazioni normali e amichevoli con un paese che opprime un altro popolo e non rispetta il voto dell'Onu e del Parlamento europeo. (4-11168)

BERTUCCI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella quinta circoscrizione di Roma, la zona denominata « San Basilio 2 », a cavallo di via Gerolamo Mechelli, versa in un totale degrado;

le condizioni igienico sanitarie sono insufficienti;

il degrado delle aree verdi è fonte di disagi, soprattutto per anziani e bambini;

è vergognoso che in una città come Roma esistano zone dove non si rispettino i diritti fondamentali dell'uomo (articoli 2 e 23 della Costituzione) —:

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato su questo specifico problema, al fine di avviare a soluzione una questione che si trascina da troppo tempo. (4-11169)

CESARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada che collega la rotonda di Arzano (Napoli) ed il comune di Melito è arteria di notevole importanza, in quanto

la stessa collega tutti i comuni confinanti con il nord della città di Napoli con la fascia costiera Pozzuoli-Lago Patria-Baia Domitia, eccetera;

la predetta strada inoltre ricade in ambito territoriale del comune di Melito di Napoli, ed in particolare serve la zona industriale del predetto comune, per cui la stessa è a servizio di numerose industrie;

orbene, la predetta strada necessita di urgenti lavori di sistemazione, in quanto esistono lungo la stessa dissesti tali da rendere molto pericolosa la viabilità —:

se, alla luce di quanto sopra, non ritenga opportuno intervenire autorevolmente presso gli organi competenti al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la sistemazione della strada di collegamento tra la rotonda di Arzano ed il comune di Melito. (4-11170)

GAMBATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel Veneto, tra le altre ragioni di inquietudine e di incomprensione con lo Stato italiano, vi sono da ultimo anche attriti tra gli esecutori degli ordini dell'autorità ed i cittadini;

gli ufficiali giudiziari, pubblici impiegati dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, sono nella stragrande maggioranza non veneti e quindi pesantemente in difficoltà nel relazionarsi con la cultura e la lingua veneta, ragione quest'ultima di conflitti, di incomprensioni e nei casi più gravi anche di procedimenti giudiziari;

in effetti, considerata la situazione obiettiva di tensione esistente nel Veneto, lo Stato dovrebbe oggi individuare nuovi criteri di selezione del personale chiamato ad eseguire gli ordini del giudice, in modo da vagliare *in primis* le compatibilità culturali e linguistiche e, in ogni caso, la idoneità in generale allo svolgimento delle funzioni che importano un rapporto diretto con la popolazione;

solo per fare uno tra i tanti esempi, quanto verificatosi in S. Maria di Sala (Venezia) in data 6 marzo 1996, è senz'altro il frutto di questa situazione non più sostenibile, né tollerabile da parte del popolo veneto;

nella specie, certo Mario Bettin da S. Maria di Sala (Venezia), si trova rinviato a giudizio davanti al tribunale di Venezia per il giorno 10 novembre 1997 (II sezione penale) con gravissimi capi di imputazione scaturiti da una denuncia di un ufficiale giudiziario siciliano, il quale pare abbia difficoltà di comprensione della lingua veneta, circostanza costituente la causa principale, se non esclusiva, di numerosi conflitti e litigi, con denunce pressoché quotidiane;

lo stesso ufficiale giudiziario coinvolto nel caso testé citato pare sia autorizzato al porto di un'arma anche nell'esercizio delle sue funzioni —:

cosa il signor Ministro di grazia e giustizia intenda fare perché non si esasperino ulteriormente il conflitto e la tensione createsi tra i cittadini veneti e gli ufficiali giudiziari italiani che non conoscono la cultura e la lingua veneta o che, comunque, si comportano in modo tale da non rendere agevoli le loro relazioni con i cittadini veneti;

se sia opportuno e compatibile con la funzione dell'ufficiale giudiziario il porto di un'arma nell'esercizio dell'attività di servizio. (4-11171)

BERGAMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a Scalea (Cosenza), da qualche tempo gli uffici postali sono stati trasferiti nella nuova sede di via Europa;

nonostante l'ampiezza dei locali medesimi, gli uffici sono sprovvisti dei mezzi adeguati a soddisfare le esigenze di servizio;

i cittadini di quel comune, infatti, sono costretti a lunghe file per usufruire dei servizi postali e gli stessi impiegati lamentano, a gran voce, l'assoluta mancanza di informatizzazione e automazione;

Scalea, cittadina situata nella fascia tirrenica cosentina e ad altissima vocazione turistica, nella stagione estiva tocca la considerevole cifra di circa duecentocinquanta abitanti;

oltretutto, nel predetto comune tirrenico ha sede anche il centro di coordinamento, che gestisce il lavoro degli uffici di ventotto comuni della costa, con un bacino di ottocentomila utenti;

analoga situazione si registra inoltre nei comuni di Praia a Mare e Belvedere Marittimo, centri limitrofi a Scalea, dove sono stati cancellati i doppi turni per carenza di personale;

v'è peraltro il pericolo della soppressione dell'agenzia di coordinamento di Scalea poiché si vogliono creare delle filiali di comprensorio non più in funzione della collocazione geografica, bensì in base alla realtà socio-economica della zona;

tuttavia gli impiegati dell'ufficio delle poste e delle telecomunicazioni del territorio, anche alla luce del predetto nuovo criterio di scelta, considerano Scalea ed i paesi dell'Alto Tirreno Cosentino aventi tutte le caratteristiche per ospitare le filiali predette;

tra l'altro risulta all'interrogante che nelle regioni del Nord si sofferisca alle carenze di personale con ingenti investimenti, finalizzati al miglioramento del servizio, mentre al Sud non c'è alcun piano, da parte dell'ente poste, per far fronte alla continua richiesta di prepensionamenti;

di fronte a tale allarmante situazione, sono previste e organizzate agitazioni da parte del personale e mobilitazioni di protesta per il prossimo mese di settembre 1997 per protestare contro le inadempienze ministeriali;

ad aggravare tutto ciò giunge la notizia del possibile trasferimento dal Tir-

reno cosentino a Palermo dell'isola Leotex, cioè il servizio telegrafico automatizzato —

quali urgenti e tempestivi provvedimenti intenda assumere per far sì che alla popolazione dei centri interessati sia erogato il servizio cui hanno diritto e per evitare che nel Sud d'Italia si aggravi, a causa di quanto esposto, il tasso di disoccupazione, vera piaga sociale, a cui peraltro il Governo Prodi aveva promesso di guardare con particolare attenzione ed impegno. (4-11172)

**BERGAMO.** — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 30 luglio 1996, volto a determinare il costo dell'intervento per la ricostruzione degli uffici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 in Campania, Basilicata e Puglia per gli anni 1992, 1993 e 1994, non tiene in considerazione che anche alcuni comuni calabresi sono stati colpiti dal terremoto;

l'articolo 2 del decreto, richiamando la legge n. 427 del 1993 e il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, del 12 gennaio 1995, sancisce che l'Iva è in accollo spese ai privati;

il decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dispone che le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive modificazioni continuavano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1992 —;

se non ritengano opportuno chiarire le motivazioni per cui i privati che beneficiarono dell'ultima *tranche* dei finanziamenti per la riparazione delle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 1980-1981-1982, debbono accollarsi l'onere dell'Iva, mentre quelli che hanno nel passato usufruito dei finanziamenti inerenti i danni per gli effetti degli stessi terremoti

precedenti hanno potuto usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 165 del 1990;

se non ritengano che sussista una diversità di trattamento che non può essere né giustificata e né tollerata;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di ristabilire il giusto equilibrio;

se non sia doveroso, considerata anche la condizione di area depressa dei territori in questione, estendere le agevolazioni di esenzione dell'Iva ai privati e quindi mantenere lo stesso indirizzo che tutti i governi avevano adottato. (4-11173)

APOLLONI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

pur disponendo di un milione 250 mila donatori, l'Italia non ha ancora raggiunto l'autosufficienza di sangue e di emoderivati;

il presidente nazionale dell'Avis, Pasquale Colamartino, ha infatti spiegato, in occasione della recente conferenza sul sistema trasfusionale tenutasi a Roma, che la disponibilità di tali prodotti non è uniforme sul territorio nazionale;

ancora più grave è la situazione legata alla mancanza del plasma;

in Italia si raccolgono ogni anno circa un milione 820 mila unità di sangue, a fronte di un fabbisogno di due milioni 284 mila, e si producono circa 370 mila litri l'anno di plasma, contro un fabbisogno di 730 mila;

i centri di raccolta, se le aziende sanitarie locali cui sono legati non hanno bisogno di sangue, non chiamano il volontario a donare, non tenendo conto del fabbisogno nazionale;

se non ritenga opportuna la creazione di un'*Authority* italiana del sangue, operante sotto il controllo del Ministero della sanità, dotata di autonomia gestionale e

finanziaria che salvaguardi la dimensione nazionale e solidaristica della donazione;

se non ritenga grave l'attuale scarsità di donazioni nei confronti degli altri paesi europei;

a cosa sia dovuta questa non autosufficienza;

a cosa sia dovuta la non uniformità della disponibilità di sangue, plasma ed emoderivati;

se non ritenga preoccupante il fatto che i centri di raccolta, qualora le aziende sanitarie locali a cui quest'ultimi sono legati non abbiano bisogno di sangue, non chiamino il volontario a donare, non tenendo pertanto conto del fabbisogno nazionale. (4-11174)

STRAMBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione della « Ericsson telecomunicazioni spa » si è svolta in fasi successive dal 1980;

dal luglio del 1995 la società ha sospeso cento dipendenti senza un preventivo accordo sindacale che definisse tempi, modalità e motivazioni dell'operazione;

poiché i dipendenti sospesi hanno impugnato le sospensioni, la società ha prima reintegrato e successivamente riavviato le procedure di sospensione con le stesse modalità, nonostante le sentenze emesse a favore dei dipendenti;

dal 1990 l'azienda ha usufruito di prepensionamenti, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità lunga e breve, provvedimenti questi che hanno riguardato un totale di duemila dipendenti di fatto reintegrati nell'arco di qualche anno, con circa millecinquecento nuove assunzioni con contratti di formazione lavoro, a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tra questi, solo nel 1996, risultano essere stati assunti impie-

gati di concetto di quinto, quinto S, sesto e settimo livello, per un totale di oltre centoventi unità;

risulta all'interrogante che alcuni dipendenti, pensionati o che hanno usufruito dei prepensionamenti, siano utilizzati come consulenti esterni e che ditte esterne abbiano avuto in appalto attività di dipendenti già dichiarati in esubero;

l'ispettorato del lavoro ha disposto sanzioni nei confronti dell'azienda per il ricorso massiccio agli straordinari imposti ai lavoratori;

secondo la legge n. 863 del 1994 (articoli 4 e 31), l'azienda non può assumere nuovo personale con profili e livelli professionali simili o uguali ai lavoratori sospesi o in cassa integrazione. L'ispettorato del lavoro ha, tra gli altri, il compito di controllare che le aziende non disattendano le normative previste dalla legge n. 863 del 1994. Nel caso della «Ericsson telecomunicazioni» risulta che tale controllo sia stato effettuato a campione, con il rischio evidente che la relazione finale finisca per essere non del tutto attendibile -:

se non intenda prendere provvedimenti nei confronti della dirigenza della «Ericsson telecomunicazioni» che ha condotto questa dissennata gestione del personale;

se non intenda, verificate le circostanze sopra descritte, adoperarsi affinché sia disposto il reintegro di tutto il personale sospeso o in altro modo messo fuori dal ciclo produttivo;

se non intenda bloccare il ricorso ad appalti a ditte esterne, che rischia di portare ad ulteriori aumenti di personale in esubero;

secondo quali criteri si sia consentito all'azienda il ricorso ad ammortizzatori sociali e successivamente quello a nuove assunzioni, e perché sia stato consentito l'accesso ai lavori socialmente utili ai lavoratori sospesi nonostante la Cigs non sia

ancora stata approvata legge n. 515 del 1995, con un costo per i contribuenti di almeno cinque miliardi di lire. (4-11175)

*MENIA. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere -* premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

la provincia autonoma di Trento ha gestito fino al 1° giugno 1997 una concessione ministeriale per l'esercizio della rete radio-mobile ad uso privato della stessa provincia autonoma di Trento non corrispondente alla rete radiomobile effettivamente utilizzata dal competente servizio provinciale;

in particolare, la concessione prevedeva un numero complessivo di cinquecentosessanta apparati radio terminali (veicolari e portatili) e di tredici radio-base, mentre nel 1996 risultavano in esercizio 1197 apparati terminali e quarantatré radio base;

per la concessione era autorizzato un solo canale per ogni apparecchio radio ricetrasmittente (veicolare, portatile e stazione base), mentre in realtà, eccettuati un centinaio di apparati abilitati su due canali, tutti i rimanenti risultavano abilitati su otto canali;

inoltre, per quanto riguarda i ponti radio, la concessione prevedeva un numero complessivo di dieci ripetitori Vhf, mentre in realtà ne risultavano attivati diciassette;

la concessione prevedeva una rete di collegamento comprensoriale in gamma di lavoro Uhf composta di tredici ripetitori e di undici stazioni base mentre risultavano attivi quindici ripetitori (tra l'altro quasi tutti fuori omologazione del 1989);

la concessione non prevedeva l'interconnessione tra la rete Vhf e i ripetitori Vhf, realizzata invece dalla provincia autonoma di Trento;

è da rilevare che le irregolarità descritte risultano esistenti dal 1989 al 1997 (ora è in vigore una nuova concessione);

la polizia postale di Trento, per quanto di competenza, è già intervenuta notificando sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e la magistratura trentina si sta occupando della questione per i risvolti di carattere penale;

infine, le irregolarità predette hanno comportato evasione pari ad una decina di miliardi di lire (sanzioni comprese);

quali siano i motivi per i quali non abbia a tutt'oggi contestato alla provincia autonoma di Trento l'evasione del canone di concessione e se non ritenga di doversi attivare perché all'erario siano assicurate le somme dovute per l'evasione del canone. (4-11176)

**PISCITELLO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 3 luglio 1996 il signor Antonino Consiglio, nato a Lentini il 2 gennaio 1942, veniva avviato al lavoro con qualifica di operaio presso la ditta Riva e Mariani, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 482 del 1968;

il giorno successivo la ditta Riva e Mariani formulava all'Ufficio di medicina legale della Ausl di Siracusa una richiesta di visita medica collegiale al fine di accertare l'idoneità alla mansione di operaio coibentatore;

nella nota inviata dalla ditta Riva e Mariani alla Auls, si dichiara tra l'altro che « è assolutamente impossibile inserire lavoratori invalidi o comunque minorati » all'interno delle proprie strutture;

il collegio medico a cui la richiesta è stata inoltrata ha quindi dichiarato il signor Consiglio « idoneo ad espletare le mansioni di operaio generico, non idoneo ad espletare le mansioni di operaio coibentatore qualora queste vengano effettuate in quota »;

in forza di questo pronunciamento, la ditta Riva e Mariani ha rifiutato di « perfezionare la pratica di assunzione » del signor Consiglio, adducendo che « la nostra società svolge la sua attività quasi totalmente in quota »;

l'ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa, su denuncia del signor Consiglio, ha confermato il diritto dello stesso ad essere assunto in qualità di riservatario presso la ditta Riva e Mariani ed ha trasmesso al prefetto di Siracusa apposito verbale di contravvenzione;

lo stesso ispettorato ha formulato inoltre una serie di rilievi circa le modalità con le quali è stato effettuato l'accertamento di idoneità;

in modo particolare, viene eccepito il fatto che sia stata presa in esame dal collegio medico non la compatibilità generale del soggetto con l'attività lavorativa aziendale, ma anche la compatibilità tra una specifica mansione e lo stato dell'invalido;

tale ultimo accertamento è consentito solo su ricorso dell'invalido, mentre analoga facoltà non è concessa al datore di lavoro;

un accertamento ancora più immotivato ed illegittimo, in quanto la richiesta di collocamento riguardava una figura (« operaio ») diversa da quella per la quale è stata verificata l'inidoneità (« operaio coibentatore »);

risulta inoltre che la ditta Riva e Mariani non sia del tutto nuova a episodi discriminatori di questo genere e che la sua attività, in modo particolare nella zona industriale di Siracusa, produca un notevole contenzioso innanzi ai giudici del lavoro;

tutto ciò dimostra come la violazione aperta dei diritti fondamentali dei lavoratori e, come nel caso del signor Consiglio, l'odiosa pratica della esclusione delle persone invalide, non sia appannaggio di oscure imprese ai margini del mercato, ma

riguardi anche primari gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale come la ditta Riva e Mariani spa —:

quali misure intendano adottare per garantire il diritto al collocamento in qualità di riservatario del signor Antonino Consiglio, energicamente riaffermato dall'ispettorato del lavoro di Siracusa;

se non intendano disporre una ispezione presso la ditta Riva e Mariani per accertare il rispetto della normativa in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili presso tutti i cantieri e gli uffici, ed in modo particolare presso la sede di Milano, presso la quale la stessa dichiara di aver « accentrato tutto il personale impiegatizio »;

se non ritengano necessario impartire precise disposizioni agli organi competenti in materia di accertamento di idoneità del lavoratore invalido al fine di evitare il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate nel caso del signor Consiglio, ovvero se e come intenda rettificare l'operato del collegio medico presso il servizio di medicina legale della Ausl di Siracusa. (4-11177)

PERETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modifi-

cazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia am-

bientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11178)

**BERGAMO.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in

particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume - ad avviso degli interroganti - una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'*iter* di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'*iter* di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11179)

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la cartiera di Foggia è attiva sin dal 1937;

subito dopo la seconda guerra mondiale essa contava tremila dipendenti ed era tra le fabbriche più grandi della provincia;

oggi, la cartiera conta circa millecento dipendenti e quattrocento addetti impiegati nel settore indotto;

da molti anni è ormai in corso un processo di marginalizzazione dell'impianto foggiano; si è spostata, infatti, gran parte della lavorazione, anche di alto livello, come la produzione delle carte valori, in altri stabilimenti;

il centro poligrafico della provincia dauna, nonostante le difficoltà gestionali, mantiene inalterate le sue potenzialità di sviluppo, continuando ad essere un elemento imprescindibile del sistema economico della provincia;

la mancata piena utilizzazione degli impianti ha comunque ridotto la concorrenzialità necessaria dello stabilimento sul mercato nazionale;

la paventata trasformazione in società per azioni, a causa poi dell'assenza di un progetto di sviluppo organico e di lungo periodo che interpreti realmente le esigenze produttive e commerciali e che salvaguardi i livelli occupazionali, rischia di essere causa del definitivo ridimensionamento della struttura poligrafica foggiana —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per far fronte alla situazione di crisi sopra illustrata, soprattutto tenendo presente che la struttura di Foggia rappresenta per la provincia un'insostituibile ricchezza che bisognerebbe salvare e rilanciare, tenendo in giusta considerazione anche quelle che sono le legittime aspirazioni dei lavoratori. (4-11180)

ASCIERTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

la Croce rossa italiana, in virtù delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento giuridico italiano, dispone di un corpo speciale militare, ausiliario delle forze armate dello Stato, composto prevalentemente da un serbatoio di personale militare in congedo di oltre quarantamila uomini e da una ridotta aliquota di personale militare in servizio continuativo al solo scopo di assicurare le strutture di mobilitazione;

il personale del predetto corpo, per quanto riguarda lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico è disciplinato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883;

l'impiego del predetto corpo avviene sotto la vigilanza e su disposizione del Ministero della difesa, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come recentemente riaffermato dall'articolo 14 del nuovo statuto della Croce rossa italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110;

le attività istituzionali del predetto benemerito corpo riguardano la partecipazione in tempo di guerra ed in tempo di pace sia nei conflitti armati sia in caso di gravi emergenze o pubbliche calamità -:

perché da oltre due anni il personale iscritto nei ruoli in congedo del corpo non venga più mobilitato per le esigenze reali o addestrative dei servizi di ausilio alle Forze armate dello Stato, bensì venga fatto ricorso all'utilizzo indiscriminato del personale militare in servizio, con notevole aggravio sia per la spesa, sia per il carico di lavoro svolto dagli uffici amministrativi militari. Risulta all'interrogante che il ministero della difesa annualmente prevede, sul capitolo 1173 del proprio bilancio, una somma corrispondente a circa venti miliardi di lire anche e soprattutto per l'ad-

destramento dei militari in congedo; il non ricorso all'istituto del richiamo in servizio temporaneo per addestramento o per emergenza ha di fatto paralizzato l'attività amministrativa degli uffici (gli avanzamenti sono bloccati al 1991 e, addirittura, sembra che gli arruolamenti siano stati sospesi); pertanto, il contenzioso connesso con i suddetti mancati adempimenti amministrativi rischia di far collassare le importanti attività istituzionali del corpo militare. Ad avviso dell'interrogante, tale distrazione di personale ha notevoli riflessi di ordine anche economico, in quanto l'utilizzazione del personale in servizio comporta, oltre che l'erogazione delle competenze correnti, anche il pagamento di particolari indennità quali quella di campagna, di missione, eccetera; inoltre, se si considera che il personale in servizio impiegato riveste un grado militare elevato, anche il conseguente trattamento stipendiale e dei connessi oneri riflessi è molto elevato; per esempio, risulta che presso il centro operativo militare di Marina di Massa, per l'assistenza ai profughi albanesi, sono stati inviati militari di grado elevato in servizio a Roma mentre il ricorso al richiamo di militari in congedo e residenti nella zona avrebbe ridotto i costi del cinquanta per cento; in particolare, non si comprende l'invio di ufficiali superiori presso il centro di Massa già abilmente diretto dal capitano Luciano Marinari, comandante della predetta unità militare, che ha dimostrato in più occasioni capacità operative ed organizzative (emergenza Versilia); in verità lascia molti dubbi interpretativi il fatto che gli ufficiali superiori o inferiori inviati (non si sa a quale scopo) siano sempre più anziani del capitano Marinari. Non meno trascurabile appare il fatto che gli oneri del personale militare così impiegato sono a carico del ministero della difesa mentre per gli stessi se richiamati dal serbatoio del congedo l'onere verrebbe a gravare sui fondi all'uopo stanziati e rimborsabili dalla competente prefettura di Massa;

per quali motivi permetta tale situazione, atteso che l'impiego del personale militare della Croce rossa italiana avviene

sotto la sua vigilanza, come precisato in premessa. (4-11181)

ASCIERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con soddisfazione il nuovo statuto della Croce rosse italiana, con un ritardo soltanto di circa sedici anni (!) rispetto a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 di riordino dell'associazione, è stato finalmente approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 26 aprile 1997;

detto statuto — nella speranza che consenta all'associazione di riprendere ad operare, sulla scia di nobili tradizioni, con chiarezza di funzioni ed efficienza dei servizi — relativamente ai corpi ausiliari delle forze armate conferma, agli articoli 14 e 31, che l'organizzazione e il loro impiego si svolgono « in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del ministero della difesa » e che comunque, all'interno dell'associazione, « le autorità di vertice dei corpi... dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione » (decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, articoli 10 e 11);

nonostante quanto disposto dalla norma, ormai numerosi sarebbero gli atti a firma o su proposta del direttore generale che avrebbero impropriamente o addirittura illegalmente inciso sull'attività e sull'ordinamento dei servizi ausiliari delle forze armate, come pure è stato rilevato nelle interrogazioni parlamentari n. 4-06967 e 4-04542 della Camera dei deputati e n. 4-04702 e 4-05214 del Senato —:

se sia vero quanto riportato dalle predette interrogazioni, tenendo conto dei poteri di controllo che lo Stato ha nei confronti dell'ente, pur nel rispetto della sua autonomia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, articoli 4, 8 e 10) e in considerazione comunque dell'obiettivo ridotta attività operativa e addestrativa sostenuta dai due corpi ausi-

liari delle forze armate, e, per quanto riguarda il corpo militare, del progressivo smantellamento delle strutture e, soprattutto, della valanga di arretrato accumulato nelle pratiche di avanzamento e nell'attribuzione di spettanze economiche, con il conseguente avvio di un'innunerevole serie di ricorsi amministrativi da parte del personale;

se, in particolare, nella situazione di stallo determinatasi nella trattazione degli avanzamenti, dalla commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana, di cui fanno parte rappresentanti del ministero della difesa, sia stata esaminata, nell'ambito degli avanzamenti « a scelta », la pratica del direttore generale, in qualità di ufficiale superiore del corpo militare in congedo, e se ciò sia avvenuto nel rispetto delle anzianità maturate dagli aventi diritto, secondo quanto pure previsto dall'O.c. n. 1075 del 19 dicembre 1995, per la quale « ...non potranno essere esaminate le pratiche del personale militare proposto per l'avanzamento, se prima non siano state definite tutte le pratiche del quadro di avanzamento precedente »;

se sia ancor prima possibile che il predetto direttore generale, qualora risulti vero che sia incorso per causa di servizio in un'invalidità di oltre il sessanta per cento dell'integrità fisica, percependo idoneo indennizzo, possa da una parte ambire a rivestire, seppure da ufficiale in congedo, il grado superiore e, dall'altra, ricoprire l'attuale incarico. (4-11182)

TASSONE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nei confronti del dottor Giuseppe Scivicco, direttore amministrativo presso la soprintendenza archivistica della Campania, è stata avanzata una proposta di sanzione disciplinare con nota in data 30 dicembre 1996 del soprintendente archivistico della Campania, per aver lo stesso dottor Scivicco rifiutato di apporre la propria firma di riscontro contabile su parte

degli ordinativi di spesa relativi all'organizzazione del convegno su Giovanni Amendola, a seguito della propria preoccupazione che nel caso si potesse vertere nella fattispecie prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera *h*) del Contratto collettivo nazionale di lavoro, trattandosi di una spesa per alberghi e ristoranti di ben 38 milioni a fronte di un totale di cinquanta stanziati per il convegno;

come siano stati spesi i fondi assegnati sul capitolo 3036 alla soprintendenza archivistica per la Campania per l'organizzazione del convegno « Giovanni Amendola, una vita per la democrazia », tenutosi a Napoli dal 14 al 16 ottobre 1996;

in quale proporzione detti fondi, che risultano complessivamente ammontare a circa cinquanta milioni di lire, siano stati utilizzati per la pubblicazione degli atti del convegno, per l'ospitalità dei relatori, per gli interventi indispensabili di organizzazione e quanto invece sia stato speso per le cosiddette spese di rappresentanza e cioè per pranzi e cene di gala;

quali i locali ed i giorni in cui sono stati tenuti tali ricevimenti, il numero dei coperti, l'elenco degli invitati che non erano tutti relatori del convegno;

quale sia stato il funzionario responsabile delle indagini ufficiose di mercato e dell'acquisizione dei relativi preventivi di spesa per l'ospitalità dei congressisti e dei loro accompagnatori e come mai tale incarico, prettamente amministrativo, non sia stato affidato al funzionario amministrativo preposto alla funzione di direttore amministrativo della soprintendenza, il quale avrebbe dovuto poi apporre la firma per il riscontro contabile e predisporre i pagamenti per la rendicontazione;

quale sia la responsabilità dei direttori amministrativi degli uffici periferici del Ministero e se essi possano o debbano essere partecipi, con incarico formale, di tutto l'iter dell'esecuzione della spesa, in questo coadiuvando il dirigente nell'accertamento della convenienza e dell'opportunità della spesa;

come mai le dichiarazioni rese alla magistratura dal dottor Giuseppe Scivicco nei confronti del suo capoufficio vengano considerate, a procedimento ancora in pendenza di giudizio nei confronti del capoufficio, elemento disciplinarmente negativo nei confronti del funzionario che ha reso testimonianza;

chi abbia autorizzato la spesa per il suddetto convegno e con quale atto formale e se l'organo che ha autorizzato la spesa fosse al corrente della proporzione esistente fra le varie voci di spesa;

chi sia responsabile della programmazione della spesa sul capitolo 3036 e se esista un organo di controllo preventivo per le tipologie di spesa non strettamente collegate al funzionamento degli istituti;

se dal servizio ispettivo del Ministero, sia considerato, fatto disciplinarmente rilevante che i funzionari amministrativi, preposti alla funzione di direttore amministrativo, siano rappresentanti sindacali di posto di lavoro;

con quale frequenza si sia fatto ricorso al trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale dall'insediamento del Governo in poi e quali siano le disposizioni e gli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro;

se l'attuale, ingiusto comportamento punitivo verso il dottor Scivicco non possa, in avvenire, influenzare l'operato di altri funzionari, pronti a « firmare » pur di evitare « grane », salvo invocare poi lo stato di necessità in caso di indagine amministrativa o contabile;

quali provvedimenti, infine, intenda adottare per salvaguardare la dignità e confermare l'operato del dottor Scivicco.  
(4-11183)

SAIA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Vasto, e precisamente in via Del Greco a Vasto Marina, le Fer-

rovie dello Stato hanno costruito un sottopassaggio che è stato realizzato dalla impresa Fiorani di Perugia;

sin dalla data della sua costruzione, il sottopassaggio ha presentato dei gravi problemi legati al fatto che in esso ristagnano liquami e si accumulano rifiuti di ogni tipo, il che arreca dei problemi di vivibilità alla zona, soprattutto in estate;

tali inconvenienti di natura igienico-sanitaria ed ambientali sono particolarmente gravi, in quanto si verificano in un'area di Vasto Marina di rilevante interesse turistico e si acutizzano soprattutto in estate —:

quali iniziative intenda assumere nei confronti delle Ferrovie dello Stato spa per chiedere che vengano eliminati i gravi inconvenienti che si verificano nel sottopasso ferroviario di via del Greco di Vasto Marina (Chieti). (4-11184)

**PECORARO SCANIO.** — *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, dei beni culturali e ambientali, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

l'isola di Tavolara, facente parte del comune di Olbia (Sassari), presenta uno status giuridico rilevante in quanto:

a) è sottoposta a vincolo paesaggistico, in base alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939, ed ai decreti ministeriali 30 novembre 1995 e 10 gennaio 1968;

b) è protetta dalla legge regionale n. 10 del 1976, nei primi 150 metri dalla costa, quale fascia costiera di rilevante interesse paesaggistico;

c) è individuata quale zona di reperimento di riserve marine dall'articolo 31 della legge n. 979 del 31 dicembre 1982 e dall'articolo 35 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

d) è definita dalla legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989 area di massima tutela ambientale, marina e terrestre;

e) è inserita dal piano paesistico regionale quale area di massima tutela. È classificata, nel piano regolatore generale di Olbia, quale zona H, di massimo rispetto ambientale;

la parte orientale dell'isola è occupata da una installazione militare della Nato;

la parte occidentale dell'isola è, salvo le pertinenze demaniali, proprietà privata e in tali zone, demanio compreso, sarebbero stati perpetrati abusi e danneggiamenti di ogni genere, con gravissimo pregiudizio per l'integrità dell'ambiente, del delicato ecosistema locale e con notevole pericolo per l'incolumità delle stesse persone;

in particolare, viene esercitata attività di ristorazione e alberghiera in unità immobiliari completamente abusive ed in mancanza dei più elementari requisiti igienico sanitari; viene svolto un servizio di traghettamento dei turisti che ha, quale stazione di partenza, una installazione militare ubicata in Porto S. Paolo e quali stazioni di arrivo, alcuni pontili abusivamente realizzati sull'isola; tale servizio viene espletato, con orari regolari, mediante imbarcazioni autorizzate al solo *charter*, spesso in condizioni precarie per la sicurezza e l'incolumità delle persone; molte volte viene inoltre utilizzato, per lo sbarco di turisti sull'isola, il pontile militare ubicato sulla stessa;

vengono abusivamente svolte attività edilizie al fine di aumentare gli spazi utilizzabili per i servizi sopramenzionati. A fronte di quanto esposto, non risulterebbero emesse ordinanze di demolizione delle opere abusive, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, ovvero, se emesse, non si è proceduto alla loro applicazione;

nell'agosto del 1994 vi è stato un intervento della magistratura di Tempio Pausania, che ha determinato il parziale sequestro delle opere, abusive e la parziale cessazione delle attività sopramenzionate; ad oggi si è ripristinata l'originaria condizione di totale assenza del diritto —:

se la condizione sopra esposta sia compatibile con le leggi e le normative

vigenti in generale e con lo *status* giuridico dell'isola in particolare;

se sia possibile consentire l'utilizzo di strutture militari da parte di privati che se ne servono per perpetrare reati e violazioni amministrative;

se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di invitare le amministrazioni interessate alla vicenda ad una più assidua ed attenta opera di controllo, prevenzione e repressione delle attività illegali di cui sopra. (4-11185)

**CHINCARINI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, del tesoro e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

ripetuti incidenti accadono lungo la strada statale n. 11, in special modo nel tratto Verona-Peschiera del Garda e soprattutto nelle ore notturne;

negli ultimi dodici mesi si sono verificati undici incidenti mortali nel solo tratto fra la località Crocioni di Bussolengo e la variante esterna di Peschiera del Garda;

fra le cause dei decessi è senz'altro da annotare la presenza dei platani che costeggiano tutto il tratto in oggetto e che da sempre costituiscono pericolo per la mancanza di adeguata corsia di emergenza;

da risposte fornite dal Ministro Costa all'interrogante ed, al Senato, al senatore Massimo Wilde, pare certo che la variante alla strada statale n. 11 Brescia-Verona terminerà invece a Peschiera del Garda, a causa dei cospicui tagli agli investimenti Anas concordati nel Veneto fra regione e Stato;

si ritiene quindi impensabile per il Governo offrire alla circolazione tracciati alternativi: non è poi immaginabile la rimozione del patrimonio arboreo costeggiante la strada statale, data la situazione vegetativa particolarmente felice delle stesse;

nel tratto di variante fra Desenzano e Rovizza di Sirmione, attualmente completato ma non aperto al traffico, sono stati piantati negli anni scorsi cipressi molto vicini alla carreggiata;

se non si intenda provvedere all'installazione di adeguata protezione con *guard-raid* od altro nel tratto Verona-Peschiera del Garda;

se la piantumazione nel tratto di variante abbia osservato le nuove norme del codice della strada ed abbia tenuto conto dei danni mortali che tali piante potranno causare;

quale sia lo stato vegetativo di tali piante apparentemente compromesso, quali siano i costi della messa a dimora e quali siano le ragioni di tale scelta;

come si ritenga di intervenire presso l'Anas al riguardo. (4-11186)

**ORESTE ROSSI.** — *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i cosiddetti rifiuti speciali assimilati sono disciplinati dall'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

la suindicata disposizione ha assimilato a tutti gli effetti ai rifiuti urbani (cioè ai fini del conferimento al servizio pubblico e della relativa tassazione) i cosiddetti « rifiuti speciali assimilati » di cui al n. 1, punto 1.1.1., lettera *a*), della deliberazione interministeriale 27 luglio 1984;

l'articolo 39 citato, la cui vigenza era stata parzialmente sospesa ed il cui contenuto era stato emendato a più riprese dalla ormai nota serie di reiterazioni dei decreti-legge sui residui riutilizzabili, dispiace attualmente il suo pieno vigore. In particolare, il decreto legge 8 gennaio 1996, n. 8, non aveva riproposto le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legge 8 novembre 1995, n. 463, e aveva così ripristinato fin dal 19 marzo 1994 l'operatività dell'articolo 39 della legge n. 146 del 1994;

l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. « decreto Ronchi »), non sembra aver mutato sostanzialmente la disciplina applicabile, poiché l'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto, affida ad un provvedimento futuro, di competenza del comune, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) dello stesso decreto. In attesa di tali provvedimenti, quindi, sembra pienamente vigente l'articolo 39, comma 1, della legge n. 146 del 1994;

nonostante tutto ciò, l'Azienda municipalizzata di Roma (Ama) non tiene conto del fatto che, a partire dall'8 gennaio 1996, la disciplina è tornata ad essere quella prevista dall'articolo 39 della legge n. 146 del 1994. Infatti, tale azienda considera i « rifiuti speciali assimilati » come ricaduti sotto il regime giuridico degli ex « assimilabili », ormai abrogato, che considerava detti rifiuti, qualora non fossero stati dichiarati « equiparati » dal comune, alla stregua degli « urbani », ma solo ai fini dello smaltimento finale in discarica di tipo 1A e non per tutte le fasi dello smaltimento e cioè raccolta (ovvero conferimento nei cassonetti), trasporto e smaltimento definitivo;

la conseguenza di questa errata applicazione della normativa da parte della suddetta azienda è che gli operatori che producono « rifiuti speciali assimilati » sono illegittimamente sottoposti ad una doppia tassazione, e cioè al pagamento della Tarsu più il corrispettivo per il servizio « integrativo » costituito dalla raccolta, trasporto e smaltimento definitivo —

se ritengano di poter affermare che per il servizio « integrativo », costituito dalla raccolta, trasporto e smaltimento definitivo dei « rifiuti speciali assimilati », l'azienda municipalizzata non debba richiedere alcun compenso aggiuntivo, essendo tale costo già pagato dagli operatori mediante la Tarsu;

se non ritengano necessario confermare la legittimità del conferimento dei

« rifiuti speciali assimilati » al servizio pubblico di nettezza urbana (e cioè negli ordinari cassonetti o in appositi cassonetti *ad hoc* che la municipalizzata dovrebbe installare a proprie spese, salvo poi eventualmente rivalersi sugli operatori, ma solo mediante un aumento della Tarsu);

se intendano sollecitare il comune di Roma affinché ricorra al potere di ordinanza di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ora abrogato, e sostituito dall'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, così come in precedenza indicato nella circolare del Ministero delle finanze n. 40/E del 17 febbraio 1996;

se non ritengano di dover richiamare al riguardo l'Ama a provvedere ad un potenziamento dei servizi di nettezza urbana. (4-11187)

CARDIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in una nota del consiglio regionale della Campania, in premessa si legge che gli uffici di riscossione tributi svolgono una funzione di rilevante e strategico interesse pubblico, particolarmente importante per garantire alle autonomie locali la continuità delle entrate di loro competenza;

dall'inizio del 1997, la Get spa, la società del gruppo Cariplo, che conduce in concessione l'ambito provinciale di Salerno degli uffici di riscossione tributi, ha unilateralmente operato consistenti tagli indiscriminati alle retribuzioni contrattuali dei dipendenti;

la Get per un certo periodo ha omesso il versamento di quanto dovuto all'erario, agli enti locali ed altri enti impositori, mettendo in atto un comportamento che ha causato l'avvio delle procedure di decadenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

tali gravissimi atteggiamenti, confermant i l'inaffidabilità della predetta società,

hanno provocato gravi danni alle autonomie locali ed all'erario, creando un più che giustificato stato di agitazione dei lavoratori, privati dei loro diritti fondamentali, tale da mettere a rischio la riscossione dei tributi;

la Get ha dichiarato unilateralmente il recesso dell'incarico che sarà operante dal 1° luglio 1997;

tale termine si sta pericolosamente avvicinando senza che il ministero delle finanze abbia definito le procedure dovute per l'individuazione di un soggetto idoneo a gestire l'ambito di Salerno;

il gruppo Cariplo, con un recente documento, ha formalmente posto, per accettare in regime commissariale la condizione di predetto ambito tramite la società da esso controllata, condizioni vessatorie ed intollerabili, tra cui: riduzione ulteriore del numero degli sportelli, riduzione degli organici del trenta per cento, riduzione dei trattamenti contrattuali in atto —:

se in caso di mancanza di offerte alla gara indetta con decreto ministeriale del 23 maggio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997, l'orientamento del Governo sia quello di affidare al gruppo Cariplo e più specificatamente alla E.Tr. spa, di recente costituzione con capitale sociale Carical-Cariplo, le concessioni del servizio riscossione tributi delle province calabresi e della provincia di Salerno, nonostante la società Get, che ha effettuato richiesta di recesso, sia proprietà degli stessi istituti di credito, come peraltro dichiarato con documento del 26 maggio 1997 indirizzato a tutte le sigle sindacali nazionali e periferiche, nonché all'Ascotributi;

se risulta che la Get spa non abbia effettuato, per tre scadenze consecutive, i versamenti obbligatori previsti dalla legge per un ammontare di decine di miliardi e che non eroga con regolarità gli stipendi al personale dipendente operando arbitrarie ritenute del trenta per cento, così come previsto nella convenzione-documento tra Get ed E.Tr.;

se non si evinca dallo stesso documento che l'E.Tr. sia stata costituita appositamente per avanzare illegittime pretese di benefici per inesistente trasferimento di società sia dallo Stato, per quanto riguarda l'assegnazione come commissario governativo e quindi con il beneficio della riscossione a semplice scosso, che verso il personale, al quale si chiede il sacrificio del trenta per cento dei posti di lavoro e l'ulteriore diminuzione del trenta per cento del costo del lavoro, aggirando, con un falso trasferimento, gli obblighi derivanti dagli articoli 23 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che garantiscono la conservazione del posto alle stesse condizioni ed introducendo di fatto, in contrasto con le leggi vigenti, le gabbie salariali. (4-11188)

URSO e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il centro sociale « Pedro » di Padova, sito nel quartiere Arcella, si è reso protagonista dei disordini avvenuti di fronte all'aula *bunker* di Mestre;

tra gli ultimi episodi di violenza, verificatisi nell'anno passato, vanno ricordati i tre assalti all'Università di Padova per impedire dei regolari convegni culturali, causando in uno di questi addirittura una invalidità permanente del 50 per cento ad un universitario di Alleanza Nazionale;

risulta da un verbale della seduta del 3 giugno 1996 del comune di Padova che il consigliere Balduino del partito democratico della Sinistra abbia affermato testualmente « Venendo alla delibera del 2 maggio 1994, che è stata assunta da una giunta presieduta, sia pure casualmente, da un noto estremista di sinistra, io devo dire che la considero un atto molto apprezzabile, in quanto ci proponeva di sanare una situazione anomala e riusciva a ricondurre il rapporto tra l'Amministrazione comunale e un'associazione nei limiti di legge. Tutto

ciò dopo aver acquisito il parere favorevole del prefetto e del Questore »;

proseguendo il consigliere del Pds Balduino afferma che « la valutazione sull'attività di questo centro credo sia altrettanto difficile. Da informazione in mio possesso, devo dire che in qualche caso svolge anche un'attività positiva. La nostra posizione è nettamente contraria all'ordine del giorno presentato dal centro destra, perché riteniamo che sia giusto mantenere l'attuale rapporto che stabilisce una situazione legale, a differenza di quello che avviene nel centro Gramigna, che ha sede in un locale non di proprietà comunale »;

risulta inoltre che il comune di Padova sostenga economicamente il centro sociale Pedro, nonostante numerosi ordini del giorno contrari presentati dal Polo e da Alleanza Nazionale, attraverso la delibera n. 945 del 2 maggio 1995 con 50 milioni di lire all'anno;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia, l'inefficienza, l'illegalità e la complicità delle autorità competenti che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere i problemi sopra segnalati e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generale sopra evidenziati —:

se il Governo, per quanto di sua competenza, intenda avviare indagini (e, per quanto rientra nella competenza della magistratura, se siano state avviate indagini e a che punto esse siano), volte ad accertare quali siano i responsabili dei disordini verificatisi di fronte all'aula *bunker* di Mestre e a verificare, in particolare, se corrisponda a verità che:

l'istigazione ai disordini di fronte all'aula *bunker* di Mestre sia stata premeditata e che la DIGOS di Padova sia in possesso delle registrazioni dei giorni precedenti nonché della « diretta » da Mestre delle trasmissioni di Radio Sherwood, emittente locale del centro sociale Pedro che risulta aver esaltato e coordinato gli

assalti e le provocazioni contro i « secessionisti-fascisti », così definiti nella trasmissione;

il centro sociale Pedro si sia reso più volte responsabile nel Veneto — e più in particolare a Padova — di continue aggressioni a studenti e giovani di opposte idee, tra cui i tre assalti all'Università di Padova e, nel caso ciò corrisponda a verità, quali siano state le conseguenze e che tipo di lesioni abbiano riportato le vittime di tali atti;

il leader del centro sociale Luca Casarin abbia condotto personalmente gli attacchi alle forze dell'ordine nonché le aggressioni agli onorevoli Rocchetta, Taradash, Padovani ed altri;

i membri del centro sociale facciano uso nonché spaccino sostanze stupefacenti e, più in particolare, che lo stesso leader del centro sociale, Luca Casarin, abbia dichiarato in un convegno tenutosi a Napoli di aver prodotto oltre 50 chili di marijuana nell'ultimo anno;

se intendano informare il Parlamento degli esiti delle indagini;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che il prefetto e il questore di Padova abbiano dato preventivamente un parere favorevole al sostegno economico da parte del Comune al centro sociale Pedro e, in caso affermativo, quali siano i motivi e le ragioni di tale comportamento, ad avviso degli interroganti incredibile;

se non ritengano opportuno sollecitare il prefetto ad intervenire per accertare se siano stati compiuti degli atti contrari alla Costituzione o all'ordine pubblico da parte del comune di Padova. (4-11189)

PISTONE e DE CESARIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

dal 1982 duecentosettanta famiglie occupano altrettanti appartamenti della ex società Genghini, commissariata a suo

tempo con la cosiddetta « legge Prodi », siti in Roma, in via Eroi di Cefalonia 160 e via F. de Granet 145;

già l'allora assessore alla casa Gerace, con lettera protocollo n. 241 del 13 settembre 1988, e successivamente l'onorevole Picchetti (con interrogazione parlamentare dell'11 novembre 1988) hanno interessato il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un intervento che ha poi permesso l'apertura di una trattativa tra gestione commissariale e comune di Roma per l'acquisizione dei suddetti immobili;

fin dal 14 settembre 1988 l'intero consiglio comunale di Roma ha votato un ordine del giorno per l'acquisizione dei suddetti stabili e l'assegnazione agli occupanti aventi diritto, ribadito più volte da successivi ordini del giorno, l'ultimo dei quali porta il n. 8 del 2 marzo 1992;

negli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 sono stati stanziati regolarmente i soldi nel bilancio del comune di Roma per l'acquisizione dei suddetti stabili;

nel piano triennale di investimenti 1993-1995 del comune di Roma sono stati messi in bilancio 25 miliardi per l'acquisizione per il 1994;

dall'aprile del 1991 gli stabili sono passati di proprietà della società Fondiaria Lasa Spa di Roma, e successivamente della società Geni Srl di Roma, e che quest'ultima intende procedere per la tutela dei suoi interessi contro gli occupanti indigeni;

dal novembre del 1993 sono iniziate le cause di reintegro in possesso da parte della proprietà verso gli attuali occupanti; tali cause sono entrate nella fase finale con l'emanazione di circa sessanta sentenze di rilascio dell'immobile, anche con l'uso della forza pubblica;

se non si procede per tempo, si potranno verificare serie tensioni sociali, in mancanza di interventi;

un ordine del giorno (n. 46 del 1° agosto 1994) votato all'unanimità dal con-

siglio comunale, trovava un'ipotesi di soluzione nel facilitare l'acquisto delle case da parte di un numero più alto possibile di attuali occupanti, con gli opportuni strumenti di legge e di far assegnare alloggi comunali a chi non è nelle condizioni economiche per farlo;

il suddetto ordine del giorno è stato successivamente riconfermato in forma di mozione il 15 gennaio 1996 e il 15 marzo 1996;

le autorità governative sono state ripetutamente contattate e sollecitate dal sindaco di Roma nonché dal prefetto di Roma, affinché si attivassero positivamente alla soluzione di questa drammatica situazione sociale;

si è giunti con l'amministrazione comunale ad utilizzare dei mutui in conto interesse (mutui di cui al decreto n. 1766 del 3 aprile 1996) in base alla legge n. 457/78 (articolo 3, lettera q), riconfermato al comune di Roma con nota del ministero dei lavori pubblici n. 1559 del 22 novembre 1996; in base a questi atti l'ente locale ha emanato una delibera (n. 694 del 1997), per facilitare l'acquisto da parte delle famiglie;

il comune di Roma ha inserito con apposita delibera in lista di assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica le rimanenti famiglie aventi titoli;

le due delibere sono il frutto di accordo ricercato per anni da parte del comune di Roma, proprietà e rappresentanti degli stabili in questione e che finalmente può andare in porto se tutte le istituzioni coinvolte fanno la propria parte -:

se si intenda dare seguito alle sollecitazioni fatte per favorire il rilascio dei fondi di cui alla legge n. 457 del 1978 (articolo 3, lettera q), attuando le necessarie deliberazioni per favorire la soluzione del problema (decreto CER n. 1766 del 3 aprile 1996);

se sia vero che i soldi di cui alla suddetta delibera (fondi residui di circa otto miliardi) non siano più disponibili;

qualora l'intervento sia nullo o irrilevante, quali iniziative si intendano prendere in merito, considerando che la situazione si inserisce nel contesto di un acuto problema sociale come quello della casa a Roma, e in particolare di una situazione, la « ex-Genghini », che ormai si protrae da quindici anni e che, se non viene affrontata, potrà creare problemi di ordine pubblico facilmente immaginabili, considerando che il ministero con l'operato testé ricordato si appresta ad assumersi la responsabilità della mancata soluzione;

se corrispondano a verità le affermazioni secondo le quali la delibera n. 1766 del 3 aprile 1996 (fondi residui) di circa otto miliardi non possa essere attuata perché mancante di copertura finanziaria.  
(4-11190)

CONTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 giugno 1997, nello stadio di Reggio Emilia, si è svolta la partita di calcio Livorno-Maceratese (finale dei *play-off*), valida per la promozione in serie C1, una partita di calcio vissuta con grande interesse da parte di tutti i maceratesi, che sono accorsi a migliaia a Reggio Emilia in un clima particolarmente festoso, compresi nuclei familiari al completo, per passare una domenica in allegria ed assistere alla partita pomeridiana, che vedeva coinvolta la squadra del « cuore »;

alla fine della partita, i tifosi livornesi, indisturbati, hanno invaso il campo per festeggiare la vittoria della loro squadra e dal campo di gioco hanno incominciato a « sfottere » i tifosi della Maceratese, rinchiusi nel loro settore;

da questo momento, è iniziata una serie di episodi di violenza. L'interrogante ha doverosamente assunto le informazioni del caso, ascoltando molte testimonianze di gente di ogni età e categoria sociale. Vista l'unanimità delle versioni, nella qualità di deputato, l'interrogante ha deciso di presentare il presente atto di controllo par-

lamentare. Ecco quanto risulta all'interrogante sulle violenze accadute nel dopopartita:

1) la polizia ha permesso ai livornesi l'invasione del campo di gioco. Invece di respingerli nel loro settore, ha aperto la porta della curva riservata ai maceratesi, iniziando una furiosa carica contro tutte le persone incontrate lungo il tragitto degli agenti;

2) sgomberato il settore dello stadio riservato ai maceratesi, la carica è proseguita alle spalle della gente che, raggiunto il recinto dell'anti-stadio, cercava di raggiungere il *terminal* della ferrovia riservato ai tifosi ospiti. Fuori dallo stadio, le persone già caricate si sono viste oggetto di un incessante lancio di bombe lacrimogene a distanza ravvicinata, alcune tirate alle spalle, altre di fronte e ai fianchi;

i risultati sono stati i seguenti: un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo ha ferito gravemente al volto un ragazzo con frattura dello zigomo e successivo intervento chirurgico; altri due ragazzi sono stati colpiti da lacrimogeni in altre parti del corpo; lancio di lacrimogeni contro il treno e dentro al treno dei maceratesi, quando era inutile farlo; decine di ragazzi, donne e vecchi compresi, manganellati e feriti dalla polizia scatenata —:

chi comandasse le forze di pubblica sicurezza a Reggio Emilia, quale reparto espletasse servizio d'ordine pubblico e quanti agenti fossero deputati allo stesso;

perché ai tifosi livornesi sia stata permessa impunemente l'invasione del campo;

se sia vero che il ragazzo gravemente ferito, Marco Livia, di Macerata, sia stato denunciato per « resistenza a pubblico ufficiale », se sia vero che « resistenza » non ci sarebbe stata affatto e la denuncia fatta a scopo alibistico;

poiché esistono riprese effettuate dalle telecamere dello stadio, se non si ritenga opportuno visionarle per accertare la veridicità di fatti ormai oggetto di denuncia alla magistratura;

se non si ritenga doveroso, in frangenti prevedibilmente pericolosi, affidare il servizio di ordine pubblico ad ufficiali calmi, scelti fra i più esperti e maggiormente affidabili;

chi si farà carico di risarcire i danni fisici subiti dal giovane maggiormente danneggiato;

se sia vero che la « Mobile » presente a Reggio Emilia avrebbe manganellato persino i poliziotti provenienti da Macerata che facevano la scorta al treno speciale dei tifosi della Maceratese. (4-11191)

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

da più parti vengono sollevate questioni in ordine alla interpretazione restrittiva, alquanto opinabile, fornita dal ministero delle finanze, in sede di emanazione delle istruzioni alla compilazione dei modelli 750 e 760, circa la deducibilità al 50 per cento dei costi ai fini delle imposte dirette riguardanti le autovetture delle società di agenzia e rappresentanza;

le predette autovetture delle società di agenzia e rappresentanza sono da considerarsi alla stessa stregua di quelle degli agenti che operano come imprese individuali, per le quali è prevista la deducibilità del 100 per cento dei costi, in quanto anch'esse sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente come strumentali alla attività propria dell'impresa, pena l'inattività della stessa —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire la deducibilità del 100 per cento dei costi delle autovetture anche per quelle a servizio delle società di agenzia e rappresentanza. (4-11192)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se intenda disporre una severa restrizione nella utilizzazione delle auto di servizio; attualmente migliaia di auto della pubblica amministrazione scorrazzano

nelle grandi città: burocrati di tutte le risme, ufficiali dell'esercito, segretari particolari, capi di gabinetto, capi-segreteria di Ministri, di sottosegretari, di presidenti di regioni, di assessori regionali, provinciali, comunali hanno a disposizione auto di grossa cilindrata con autista e benzina, con un costo complessivo rilevante per le casse dello Stato. Anche in questo caso, trattasi di una spesa superflua, assurda ed immorale, di una prepotenza nei confronti dei cittadini che pagano le tasse, costretti a subire queste vere angherie. In nessun Paese del mondo esiste l'utilizzazione per fini personali, cioè la concessione di auto con autista a carico della collettività; è una vergogna assistere a questo spreco di pubblico denaro, ed a queste manifestazioni di prepotenza, con la concessione di auto di servizio a tutti;

per quali motivi la pubblica amministrazione debba garantire questo servizio a determinate persone, ed il singolo non possa recarsi in ufficio con la propria auto, come avviene in tutto il mondo; la macchina di servizio dovrebbe essere utilizzata soltanto per spostamenti da un ufficio all'altro, mai affidata ad un singolo per l'intera giornata; trattasi di una spesa di certo rilievo, considerando anche che per ogni auto vi sono almeno due addetti, che si alternano; oltretutto capita che queste auto vengano utilizzate anche per scopi personali da chi le detiene ed episodi vergognosi spesso sono venuti alla ribalta della cronaca;

se il Governo non intenda emanare un provvedimento per eliminare questa situazione di inaudito spreco di pubblico denaro. (4-11193)

BERSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha stipulato il 13 giugno 1997 con il ministero della pubblica istruzione, il ministero dell'università e della ricerca scientifica ed il ministero del lavoro e della previdenza sociale una convenzione per

« la sperimentazione di un sistema di governo a livello regionale e locale delle politiche per l'istruzione e la formazione di tipo federalista, nonché di un nuovo sistema integrato di istruzione scolastica, universitaria, di formazione professionale al lavoro e sul lavoro fondato sull'autonomia degli istituti scolastici e su uno stretto rapporto con il territorio ed il lavoro »;

in particolare all'articolo 2 - « Obiettivi specifici » - della convenzione è previsto che « le parti si impegnano in particolare a perseguire i seguenti obiettivi comuni: 1) individuare una coerente ed efficace redistribuzione di competenze e ruoli dei diversi soggetti istituzionali e amministrativi che assegni prioritariamente il governo territoriale del sistema alle Regioni ed al sistema delle autonomie locali, nell'ambito dell'autonomia scolastica e degli indirizzi e degli standard concordati a livello nazionale, sentiti gli organismi territoriali della scuola...; 14) sperimentare un autonomo sistema di formazione superiore, distinto da quello universitario e in discontinuità rispetto alla scuola secondaria, ma nel contempo integrato sia con la scuola sia con l'università, collegato alle esigenze dei mercati locali ed all'evoluzione delle esigenze professionali e delle dinamiche aziendali, da realizzarsi anche attraverso la costituzione di forme associative, a livello regionale e subregionale tra università, scuole, centri di formazione, imprese, enti bilaterali, ordini professionali e istituzioni locali a seconda delle convergenze e delle necessità emergenti nei singoli territori...; 15) promuovere un più stretto coordinamento funzionale ai fini di una progettazione congiunta e di una razionalizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie tese a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario del servizio scolastico » -:

se non ritenga che la suddetta convenzione accresca in misura significativa e non giustificata l'area di intervento della regione, con la definizione di nuove com-

petenze che modificano notevolmente l'assetto tradizionale della scuola statale per come essa è attualmente configurata nel contesto di una sperimentazione avviata, in assenza di una decisione definitiva in Parlamento;

quali iniziative urgenti intenda adottare al riguardo. (4-11194)

**BERSELLI.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

con decreto ministeriale n. 231 del 28 marzo 1997, recante « modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 » all'articolo 1, classe 19/A, risultano « depennate » alcune lauree, tra le quali quella di « scienze politiche » -:

per quale motivo sia stata disposta tale esclusione, che appare assolutamente non giustificata. (4-11195)

**RUFFINO.** - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* - Per sapere - premesso che:

l'amministrazione provinciale di Udine ed il sessanta per cento dei comuni del Friuli-Venezia Giulia hanno approvato ordini del giorno per richiedere l'istituzione di un'accademia di belle arti nella regione, che attualmente ne è priva;

l'amministrazione provinciale di Udine si è altresì impegnata a reperire e a mettere a disposizione locali idonei;

tale proposta è sostenuta da un movimento di opinione, da esperti culturali e da insegnanti;

tra i sostenitori del progetto di un'accademia in belle arti in Friuli-Venezia Giulia va considerato il direttore dell'Accademia di Venezia, professor Antonio Toniato, in quanto la situazione di precarietà di spazi e di strutture in cui si trova l'istituto che dirige lo vedono costretto a riconsiderare seriamente le iscrizioni che ogni anno aumentano;

il quaranta per cento degli studenti iscritti all'accademia di Venezia provengono dal Friuli-Venezia Giulia e tale numero è limitato dalle difficoltà di trasferimento;

l'istituzione di un'accademia di belle arti nel Friuli-Venezia Giulia avrebbe il significato di avviare un centro di studio, di sperimentazione ed esperienze artistiche a tutto vantaggio del settore, compreso anche quello produttivo, che sempre più si avvale del contributo di figure specializzate nel campo dell'arte e della creatività artistica in genere;

in data 7 agosto 1996 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia ha inviato il proprio parere favorevole all'istituzione di un'accademia in Friuli, sollecitando il Ministro in tal senso —:

quale sia l'intenzione del Ministro sulla possibilità di prevedere in tempi brevi l'apertura di un'accademia di belle arti in Friuli-Venezia Giulia, inizialmente come sede staccata di Venezia, che potrebbe essere collocata presso Villa Manin a Passariano o in un immobile all'interno della città di Palmanova. (4-11196)

DANESE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Anna Maria Moretti è stata a suo tempo insediata al vertice della soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale, in sostituzione del dottor Giovanni Scichilone;

avverso al provvedimento di sostituzione, il dottor Giovanni Scichilone ha visto accolto il ricorso presentato dallo stesso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

viene da più parti segnalato un rallentamento delle attività della soprintendenza suddetta, dovuta anche ad una elevata conflittualità tra i dipendenti dell'istituto;

in merito a ciò, risulta che dal momento dell'insediamento della dottoressa Anna Maria Moretti oltre venti dipendenti hanno chiesto, ed in parte ottenuto, il trasferimento ad altra sede, sette dipendenti hanno presentato ricorso gerarchico al Ministro, due dipendenti hanno presentato ricorso sindacale ed uno ricorso al Tar;

un rilevante numero di amministrazioni comunali delle province di Roma e Viterbo segnala una *impasse* amministrativa, come ufficialmente denunciato al ministero dalle amministrazioni di Viterbo, Ischia di Castro, Tuscania, Anguillara e Capena;

a seguito delle predette segnalazioni e denunce, nel gennaio scorso è stata disposta un'ispezione ministeriale;

la predetta ispezione non è stata conclusa, essendo stata accordata la possibilità alla dottoressa Anna Maria Moretti di presentare controdeduzioni, senza peraltro fissare un ovvio e imprescindibile termine di adempimento —:

come intenda il Ministro comportarsi in merito all'accoglimento, da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del ricorso presentato dal dottor Giovanni Scichilone;

in che modo il Ministro intenda intervenire per giungere alla conclusione dell'*iter* ispettivo;

se, sulla base degli elementi fino ad oggi disponibili, si ravvisi la fondatezza delle segnalazioni relative a rallentamenti delle attività amministrative e ad inidonea gestione del personale;

se ad oggi sia possibile conoscere le risultanze dell'indagine ispettiva;

se non ritenga doveroso ed improrogabile, accertata la fondatezza delle questioni addotte, intervenire in maniera decisa per eliminare le cause e le concause che determinano il perpetuarsi della grave situazione esposta. (4-11197)

DANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dalla fine degli anni quaranta, a Roma, nella zona di via Ippolito Nievo e strade circostanti si svolge un mercato domenicale tradizionalmente denominato Porta Portese;

detto mercato, motivato da esigenze di scambio commerciale in periodo post-bellico, nacque in una zona di estrema periferia;

nel corso degli anni la zona suddetta è divenuta semicentrale, con forte densità abitativa ed intenso flusso veicolare;

solo episodicamente le varie amministrazioni comunali succedutesi nel tempo sono intervenute per regolamentare lo svolgimento delle attività;

persiste una situazione di illegalità diffusa e di pericolosa microcriminalità che non può essere affrontata senza l'apporto delle forze dell'ordine;

si vanno intensificando gli episodi di intolleranza tra i residenti e gli ambulanti non autorizzati dal comune di Roma, con seria minaccia per l'ordine pubblico;

un mercato frequentato da circa centomila persone in nulla si differenzia dalle manifestazioni, politiche, sportive e culturali per le quali di consueto viene previsto un ingente spiegamento di forze dell'ordine —:

se non ritenga ormai improcrastinabile intervenire presso il questore di Roma perché sia disposto adeguato servizio d'ordine pubblico al fine di tutelare l'incolumità pubblica nelle ore di svolgimento del mercato di Porta Portese. (4-11198)

TESTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni si registrano sulla superstrada Cassino-Formia, nel tratto compreso tra San Giorgio ed Esperia, interminabili code, con gravissimi disagi per gli automobilisti, a causa dei lavori di

consolidamento del ponte sul fiume Liri a San Giorgio e per il rifacimento del manto stradale in territorio del comune di Esperia;

in determinate ore il traffico è in gran parte diretto verso una sola direzione, per cui, mentre da un lato si creano file chilometriche, dall'altro non vi sono mezzi che attendono il segnale dell'impianto semaforico —:

se intenda intervenire presso l'Anas al fine di risolvere il problema;

se non sia opportuno eliminare nelle ore di punta gli impianti semaforici e far controllare il traffico da personale incaricato per rendere scorrevole il flusso veicolare. (4-11199)

TESTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

secondo un monitoraggio effettuato dalla Legambiente, che per tre giorni ha controllato i treni in partenza dalla stazione Roma-Termini, solo settantadue convogli su milletrecento arrivano in orario;

il *record* di ritardi riguarda la tratta Roma-Cassino, in cui si registrano ritardi fino a sessanta minuti;

nel periodo estivo la situazione peggiora, non solo in termini di ritardi, ma anche perché i vagoni sono sempre stracarichi, sporchi ed inadeguati, mettendo a repentaglio la sicurezza di centinaia di pendolari che quotidianamente viaggiano su tale tratta —:

quali misure intenda adottare per evitare l'ulteriore verificarsi di tali situazioni non più tollerabili, che creano notevoli disagi ai passeggeri. (4-11200)

TESTA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

al termine di una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi tra i massimi di-

rigenti del gruppo « Permaflex » e la segreteria nazionale Flc, le segreterie provinciali di Frosinone e di Pistoia e le Rsu di stabilimento, è trapelata la notizia di circa duecento licenziamenti, di cui centoquaranta riguarderebbero le aziende di Frosinone, trenta lo stabilimento di Pistoia e altri trenta gli addetti delle filiali;

questo massiccio taglio di personale del gruppo « Permaflex » è perfino superiore ai centoottanta esuberanti denunciati dal nuovo proprietario Veneruso al momento dell'acquisto del gruppo dalla famiglia Pofferi;

secondo le informazioni fornite dai dirigenti alla delegazione sindacale durante l'incontro di verifica, il gruppo si troverebbe in una cattiva situazione finanziaria e produttiva, dal momento che la campagna promozionale in cui l'azienda si era impegnata ad investire una decina di miliardi per rilanciare i prodotti sul mercato avrebbe dato scarsi esiti, i debiti sarebbero superiori a quelli preventivati e certificati e la produzione della rete metallica non rientrerebbe più tra gli obiettivi del gruppo;

l'« Ondaflex » è stata di fatto chiusa con il trasferimento di parte del personale alla « Permaflex » ed il resto in cassa integrazione —:

se ritengano opportuno far chiarezza sulla veridicità delle informazioni e sull'attuale situazione del gruppo « Permaflex »;

quali provvedimenti intendano adottare per evitare il verificarsi di un così drastico licenziamento di personale.

(4-11201)

CONTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il volo Alitalia AZ1129 da Roma per Ancona, tabulato per le ore 9,15 di sabato 21 giugno 1997, è stato improvvisamente

soppresso senza fornire alcun preavviso a coloro i quali avevano già effettuato la prenotazione;

i passeggeri hanno appreso della cancellazione del volo unicamente all'atto dell'accettazione;

a giustificazione di tale improvviso cambiamento è stata addotta come motivazione l'improvvisa rottura di un motore dell'aeromobile;

il guasto è stato presentato come irrimediabile nei tempi necessari per la regolare effettuazione del volo; è stata inoltre palesata l'impossibilità di sopperire all'inconveniente sostituendo il velivolo, in quanto non ve ne erano di disponibili;

per effettuare la tratta Roma-Ancona l'Alitalia ha predisposto un servizio *pullman* da Fiumicino all'aeroporto di Falconara sostitutivo al viaggio aereo;

del servizio di cui sopra hanno usufruito diciannove dei passeggeri prenotati sull'AZ1129 trovandosi nelle seguenti condizioni: *pullman* obsoleto, rumoroso, lento e senza aria condizionata; tempo di percorrenza quattro ore e trenta minuti, assolutamente esagerato in rapporto al tragitto; biglietto aereo regolarmente staccato, come se si fosse usufruito del passaggio aereo —:

se corrisponda al vero che l'Alitalia è solita sopprimere arbitrariamente i voli della tratta Roma-Ancona con pochi passeggeri, sostituendoli con un passaggio in *pullman*, allo scopo di risparmiare sui costi di esercizio di un volo semivuoto;

se corrisponda al vero che, per giustificare tale assurdo comportamento, vengano addotte motivazioni di pura fantasia come rotture meccaniche o ragioni meteorologiche;

se non si ravvisino gli estremi dell'illecito penale nel far pagare ai già lesi passeggeri una tratta in *pullman*, per di più di quarta classe, allo stesso prezzo di un passaggio aereo — precisando che tra le due soluzioni intercorre una differenza di prezzo oscillante tra le sessanta e le ot-

tanta mila lire, e, in caso affermativo, quali doverose, conseguenti iniziative intenda assumere;

se tale comportamento sia ritenuto consono ad una compagnia definita « di bandiera », che pertanto si fregia dei crismi dell'ufficialità ed in quanto tale rappresenta il Paese;

che cosa si ritenga opportuno fare per porre fine a tale assurdo comportamento, lesivo dei diritti dei passeggeri ed assolutamente negativo per l'immagine e la credibilità dell'azienda, che già naviga in acque non propriamente tranquille.

(4-11202)

BALOCCHI. — *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n 104, indica, tra le finalità che la Repubblica persegue, quella della prevenzione e della rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, del raggiungimento della massima autonomia possibile e della partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività;

tale finalità, ad oggi, non è stata assolutamente raggiunta, tanto che le persone handicappate possono considerarsi emarginate ed escluse dalla vita sociale;

nel caso specifico, il signor Giampaolo Bini di Chiavari, costretto a vivere su una sedia a rotelle, per collaudare la sua autovettura è obbligato, suo malgrado, a sostenere un ulteriore disagio, economico e fisico, spostandosi dalla località di residenza per raggiungere la città di Genova e sostenere tutti gli adempimenti previsti dalla legge;

gli uffici preposti al collaudo di tali autovetture sono estremamente inadeguati, in quanto situati in un viale ad alto traffico e sprovvisto di parcheggi, il che aggiunge ulteriori difficoltà allo stato già precario delle persone invalide —:

quali provvedimenti immediati intenda adottare affinché anche le persone portatori di *handicap* possano usufruire, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi pubblici, e ciò anche al fine di eliminare l'arretratezza che caratterizza il nostro Paese nei confronti degli altri paesi europei in relazione alle politiche per l'*handicap*. (4-11203)

VASCON. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

come risulta da organi di stampa (*il Giornale* di martedì 24 giugno 1997) si apprende che in Milano, presso la Cooperativa Usacli-world sport, nei giorni scorsi si è presentata tale Enza Cusmai, di professione giornalista, che per l'occasione si era calata nei panni di persona in cerca di lavoro;

la Cusmai, giunta all'interno degli uffici, intratteneva un breve e discontinuo colloquio con una giovane addetta ai telefoni; quest'ultima, rivolgendole una sommaria domanda su quale fosse il motivo del suo arrivo, la Cusmai comunicava che era subito disponibile un'occupazione che riguardava l'assistenza di supporto di un bambino di anni 6, affetto dal morbo di William;

l'impiegata non si curava di verificare il possesso di qualifiche richieste per simili incarichi e riduceva al minimo indispensabile il colloquio, motivando che per simile occupazione o incarico bastava un po' di buona volontà. L'unico momento di approfondimento è stato quello che ha visto il reperimento di una scuola vicina all'abitazione della futura e nuova insegnante —:

se, a fronte di simile « verifica » effettuata e pubblicata da tale Enza Cusmai, come detto in apertura, siano stati possibili simili inadempimenti da parte della Cooperativa Usacli-world sport;

se, a fronte della succitata vicenda, che vede coinvolti bambini aventi per loro diritto e necessità bisogno di attentissime

cure e sostegno da parte di insegnanti qualificati, non intendano promuovere una tempestiva ed immediata azione ispettiva laddove, all'interno di strutture pubbliche e private, siano dimoranti o accuditi bambini con particolari affezioni;

se, a fronte di simile superficialità ed inadempienza da parte della Cooperativa Uscali-world sport, siano stati violati precisi precetti legislativi e se non intendano promuovere, per loro competenza di istituto, ove ne ravvisassero gli estremi, iniziative presso la competente autorità giudiziaria. (4-11204)

**BERSELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: *a)* modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; *b)* criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nono-

stante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11205)

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'am-

biente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11206)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il signor Carletto Gallinari è legale rappresentante della ditta Sir srl — con sede in Sarmato (Piacenza), via Emilia Pavese 40 — che gestisce la discoteca « Pierrot », posta anch'essa in Sarmato;

la ditta Irtel srl — con sede legale in via Carlo Alberto 42 in Nizza Monferrato (Asti) e sede operativa in via Giovanni XXIII n. 57 a Canelli (Asti) — è conces-

sionaria del servizio riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni del comune di Sarmato;

la discoteca « Pierrot » si sviluppa su un'ampia area, per una parte rappresentata dalla parte chiusa del locale e per un'altra parte rappresentata dal locale all'aperto: il tutto delimitato da un muro perimetrale che definisce la parte di proprietà edificata. Circostante il locale vi è un ampio parcheggio, a sua volta delimitato da recinzione nella parte prospiciente la via Emilia; lungo il muro perimetrale del locale e la recinzione esterna del parcheggio, la ditta Sir srl provvede all'esposizione di manifesti indicanti le orchestre proposte nelle serate d'apertura della discoteca, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che consente l'esposizione gratuita, lungo i muri perimetrali e le porte d'ingresso — o secondarie — dei locali di pubblico spettacolo, di manifesti pubblicitari;

la disposizione del ministero delle finanze del 3 maggio 1978 n. 3/253 testualmente recita: « i cartelli esposti lungo i muri perimetrali nonché sulle porte di ingresso o entrate secondarie di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o di commercio, avendo come fine specifico quello di fornire "comunicazioni inerenti l'attività esercitata nei locali stessi" sono da considerarsi avvisi al pubblico/clientela e, come tali, rientranti nell'ipotesi di esenzione prevista al punto 2 dell'articolo 20 della menzionata risoluzione »;

la ditta Irtel, tuttavia, con accertamenti di costante ripetitività, infligge — dal 1991 — alla Sir consistenti sanzioni, contestando l'esposizione di cartelli pubblicitari, collocati in luoghi dove vale l'esonero dell'imposta.

Inoltre, le contestazioni da parte dell'Irtel sono del tutto generiche, venendo omessa ogni indicazione degli spettacoli pubblicizzati ed ipotizzandosi inesistenti sostituzioni settimanali dei manifesti;

la risoluzione del ministero delle finanze del 27 ottobre 1983 n. 3/3707 te-

stualmente recita: « a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 nell'avviso di accertamento debbono essere indicati sia il tipo che le caratteristiche della pubblicità assoggettata al tributo, nonché l'ubicazione del mezzo pubblicitario nonché le quantità di esposizioni giustificate da date ben precise di esposizioni nonché programmazioni accertate non in modo presunto (locali da ballo) elementi tutti questi necessari per l'individuazione del presupposto oggettivo del rapporto tributario in questione e la cui omissione rende illegittimo l'atto di accertamento »;

in ragione del contenuto delle risoluzioni ministeriali richiamate nel presente atto di sindacato ispettivo, stupisce il fatto che la direzione generale dell'entrata dell'Emilia-Romagna — sezione distaccata di Piacenza — organo deputato a decidere sulle opposizioni dei contribuenti, accrediti — con inopinate decisioni — i criteri operativi adottati dall'Irtel, avallando — in tal modo — accertamenti senz'altro illegittimi (stante la genericità e l'adattabilità degli stessi a qualsiasi situazione) financo riferiti a periodi durante i quali i carabinieri della stazione di Sarmato avevano — per contro — accertato la mancata affissione di manifesti (si veda — in proposito — il rapporto da questi ultimi redatto a seguito del sopralluogo effettuato il 3 novembre 1993);

per giustificare il proprio operato, l'Irtel ipotizza un'inesistente pubblicità di « terzi soggetti » sui manifesti, e ciò al fine di eludere l'applicazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. In realtà, anche in questo caso, non risulta fornito dall'accertatore alcun elemento che possa suffragare la presenza di « terzi soggetti » sui manifesti pubblicizzanti gli spettacoli del locale in questione; priva di riscontro risulta pure l'ipotesi di un'illuminazione diretta delle esposizioni pubblicitarie che ricevono — invece — indiretta illuminazione dalle luci del parcheggio;

in ogni caso, l'esonero di cui godono le affissioni pubblicitarie, anche in rela-

zione a quanto disposto dalle citate risoluzioni ministeriali, esclude che vi possano essere separate sanzioni per l'illuminazione, trattandosi sempre, nel caso di specie, di manifesti esposti sui muri perimetrali oppure sulla recinzione del locale —:

se e quali disposizioni intenda impartire alla direzione generale dell'entrata dell'Emilia-Romagna — sezione di Piacenza — affinché la stessa, nella valutazione dei ricorsi, tenga nel giusto conto quanto disposto dalla risoluzione del ministero delle finanze del 3 maggio 1978 n. 3/253;

se e quali iniziative intenda assumere per evitare che — come nel caso in questione — i concessionari dei servizi o riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni persistano nell'effettuazione di accertamenti viziati da errata interpretazione, e conseguente applicazione, della normativa vigente, con grave pregiudizio per i contribuenti. (4-11207)

MANZONI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Vincenzo Uva, nato a Brindisi il 27 agosto 1960, ivi residente alla via Adige n. 5/2, è dipendente dell'ente poste italiane fin dal maggio del 1985 e da allora presta servizio presso la sede Toscana - Ufficio Cmp di Firenze;

il signor Uva ha varie volte, ma sempre inutilmente, prestato domanda di trasferimento, o di distacco in via subordinata, presso la sede Puglia dell'ente poste, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, trovandosi entrambi i suoi genitori, come comprovato dalla prodotta certificazione sanitaria rilasciata dalla competente Commissione medica per la invalidità civile, in una situazione di *handicap* di particolare gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992);

per di più egli, a seguito della rinuncia del precedente tutore, con provvedimento del giudice tutelare della pretura di

Brindisi in data 17 novembre 1982, venne nominato tutore del proprio genitore Luigi Aldo Uva, interdetto in quanto affetto da « psicosi paranoide »;

il rifiuto dell'ente poste all'accogliamento della domanda risulta motivato con il fatto che nel caso del richiedente difetterebbero le condizioni previste dalla legge, e cioè « la convivenza con la persona handicappata, presupposto essenziale per poterla assistere con continuità, la certificazione dello stato di *handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, il grado di parentela, la disponibilità del posto e le esigenze di servizio »;

non si capisce invero come, nel caso di specie, potesse sussistere il requisito della « convivenza con la persona handicappata », dal momento che il signor Uva, che pure ha la residenza anagrafica a Brindisi, presta servizio presso la sede di Firenze, e la richiesta di trasferimento aveva, ed ha, lo scopo di realizzare proprio quella convivenza di fatto, assunta incredibilmente dall'ente poste come condizione insussistente, ai fini della assistenza a entrambi i genitori gravemente handicappati;

sussistendo, come doveva essere pacifico, le altre condizioni (l'idoneità della certificazione sanitaria ed il grado di parentela), il solo e reale motivo che l'ente poste avrebbe potuto opporre al trasferimento era quello delle « esigenze di servizio », ma a tal riguardo si doveva tenere presente che le « esigenze di servizio » non potevano, e non possono, avere la prevalenza sugli obblighi inderogabili connessi all'esercizio della tutela, civilmente e penalmente sanzionati, gravanti sul signor Vincenzo Guido Uva, impossibilitato ad adempierli dalla lontananza di fatto dalla casa del proprio genitore -:

se non ritengano, compiendosi la giusta ed adeguata valutazione del caso sulla base della documentazione prodotta all'ente poste, che il signor Vincenzo Guido Uva, attualmente in servizio presso l'ente poste italiane - sede Toscana Ufficio Cmp di Firenze - per le responsabilità civili e penali che gli competono, debba anche

essere posto in condizione di esercitare gli obblighi di tutore del proprio genitore interdetto, disponendosi il suo trasferimento presso la sede di Brindisi, luogo di residenza e abitazione dell'interdetto, o quanto meno il suo avvicinamento a questa sede.

(4-11208)

SCALIA. - *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'amministrazione comunale di Fidenza intende autorizzare l'apertura di una cava di argilla nella zona di Fornio, località « Quercia Verde »;

l'area interessata, oltre ad avere una discreta vocazione alla sosta e alla riproduzione della fauna stanziale e migratoria, si trova in posizione limitrofa e dominante rispetto alla zona di massimo interesse naturalistico del parco regionale fluviale dello Stirone, nonché in posizione prossima, ed in alcuni tratti addirittura contigua, sia ad una zona di particolare interesse archeologico, sia ai boschi di Fornio che annoverano specie di grande valore scientifico e naturalistico come: la *Quercus Cerris*, la *Roveri*, la *Quercus Robur*, la *Quercus Pubescens*, la *Noccioli*, la *Ligustri* e la *Castanea Sativa*; il castagno costituisce un raro esempio di bosco ubicato in pianura, la cui convivenza con piante tipiche dei boschi planiziari, contravviene a qualsiasi regola sulle fasce climatiche. In base a queste considerazioni, da anni, gli ambientalisti insistono affinché i boschi di Fornio siano vincolati e tutelati poiché costituiscono - insieme al bosco della Fontana, area vincolata e protetta -, raro esempio di boschi salvatisi dai processi di trasformazione del territorio in terreno arabile;

il geologo dottor Giancarlo Lusignani, su richiesta della giunta comunale, nel rielaborare il Pae comunale, ha individuato come zona di escavazione proprio quella indicata dalla ditta proponente la cava; questo nonostante nella relazione al Pae si

affermi che « In tutto il territorio comunale sono ampiamente diffusi affioramenti di argille, argille limose e limi »;

la provincia di Parma, i cittadini di Fornio e la « Legambiente » di Fidenza nell'avanzare puntuali osservazioni al nuovo Pae hanno posto l'accento sul fatto che la documentazione tecnica a corredo dello strumento in oggetto non è pienamente esaustiva per supportare le scelte previste. Sembrano del tutto insufficienti le analisi delle risorse in rapporto ai fabbisogni comunali, le analisi dei vincoli esistenti, i criteri di scelta dei siti idonei e l'accessibilità. L'amministrazione provinciale ha formalmente richiesto al comune di Fidenza di integrare la documentazione presentata;

l'amministrazione comunale ha istituito una commissione tecnico-scientifica che ha accolto quasi tutte le richieste dei cittadini di Fornio, tranne quella fondamentale di cercare un altro luogo per la cava;

il 29 luglio 1996, l'Arpa confermava la « presenza di considerevoli esempi di tipici edifici rurali e richiede un particolare supplemento di studio a causa dell'inserimento dell'impianto in un contesto territoriale caratterizzato da significative emergenze naturalistico-ambientali (parco regionale dello Stirone), storico-architettoniche (insediamenti abitativi rurali tradizionali e di interesse storico-architettonico) » e l'11 aprile 1997 aggiungeva: « considerata l'adiacenza del parco fluviale dello Stirone la cui zona pre-parco è destinata all'attuazione di forme di approccio adatte a cogliere, nella loro presenza preponderante, le evidenti emergenze del parco vero e proprio parrebbe più appropriato indirizzare il ripristino verso il recupero naturalistico dell'area »;

nel regolamento del parco dello Stirone, l'articolo 6, « Disposizioni comuni valide in tutto il perimetro del parco e del pre-parco », recita: « È dovere del consorzio, dei comuni, dei privati e del pubblico collaborare al mantenimento dello stato di qualità dell'ambiente »;

l'apertura della cava provocherebbe comunque gravissimi problemi per la viabilità ed il trasporto, così come, peraltro, ritenuto anche dalla Ausl e dall'Arpa, che ritiene comunque necessario « portare ad una riduzione al minimo delle strade bianche prevedendo comunque l'asfaltatura o l'umidificazione nelle vicinanze di nuclei abitati o case sparse. Riteniamo dovrebbe essere individuato un percorso totalmente alternativo all'uso della via Emilia », soluzione, quest'ultima, sollecitata anche dalla commissione tecnica infraregionale attività estrattive che, nel parere espresso il 15 luglio 1996, afferma: « emerge l'esigenza di individuare un percorso cava-fornace che, per motivi di sicurezza e ambientali, eviti il più possibile l'attraversamento dei centri abitati »;

l'amministrazione provinciale ha esonerato il comune di Fidenza « dall'obbligo di adeguamento al Pae per quanto riguarda le quantità previste per le sabbie di monte a causa della notevole valenza ambientale dei siti potenzialmente individuati come idonei »;

la commissione edilizia il 21 luglio 1997, nell'esprimere il proprio parere, ha evidenziato che « si tratta di una zona integra da un punto di vista paesaggistico con edifici di particolare interesse architettonico e un'escavazione potrebbe comportare la modifica dell'intera terrazza alluvionale che determina la presenza di un significativo salto di quota » -:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se non ritengano, anche alla luce di quanto in premessa, di attivarsi affinché i boschi di Fornio siano sottoposti a vincolo o inseriti nel perimetro del parco regionale;

se non ritengano di dover verificare se l'iter amministrativo sia stato conforme, in tutti i suoi aspetti, alla normativa vigente;

quali verifiche intendano fare sulla possibilità di individuare un sito alternativo per l'estrazione di argilla, anche te-

nendo conto del reale fabbisogno dei residenti. (4-11209)

FRONZUTI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la legge « collegata » alla legge finanziaria 1996, all'articolo 1, commi 56 e 58, ha previsto che decade ogni disposizione che vieta l'iscrizione agli albi professionali per i dipendenti pubblici che optino per il *part-time*;

l'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, specifica che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che comportino interferenze con i compiti istituzionali;

molte categorie professionali temono che possano insorgere conflitti di interesse, caduta di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e fenomeni di concorrenza sleale nel caso che dipendenti pubblici esercitino attività di libera professione in particolare nel settore dove operano dipendenti —:

se si abbia l'intenzione di emanare urgentemente disposizioni per evitare i suddetti pericoli. (4-11210)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il 10 maggio 1997 la signora Natalia Sgrò dava luce un feto morto, presso la prima clinica ostetrica dell'ospedale S. Orsola di Bologna, dove si era ricoverata il precedente 7 maggio 1997 a seguito di ritardo nel tempo previsto per il parto fisiologico;

una serie di omissioni e ritardi, in parte riconducibili alla scelta di quel presidio medico di ricorrere il meno possibile a metodiche diverse da quelle proprie del parto fisiologico (tanto che il suo titolare professor Flamigni si vanta di aver fatto

scendere in tre anni i parti cesarei da oltre il 30% a meno del 20%), ed un meccanismo eccessivamente formale, applicato senza tener conto delle specifiche condizioni della signora Sgrò (« in base al protocollo » la signora sarebbe stata sottoposta al cesareo « solo » dopo il quarto tentativo di indurre il parto con farmaci ») hanno — nei fatti — condotto a morte la nascita, malgrado le implorazioni della puerpera perché qualcosa di serio si facesse per salvarla;

è in corso un'indagine della magistratura per accertare eventuali responsabilità penali —:

se sia a conoscenza del fatto;

se non ritenga di disporre una indagine onde accertare se l'accanimento nel perseguire risultati che si danno come significativi in campo scientifico abbia comportato l'omessa considerazione del caso specifico e l'applicazione cieca ed immotivata di un protocollo che, se può valere per la stragrande maggioranza dei casi, è assurdo immaginare (e decidere) che debba applicarsi a tutti i casi, indipendentemente da loro specificità. (4-11211)

GRIMALDI e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le regioni debbono adeguare i propri piani di gestione dei rifiuti a quanto disposto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il quale sono state recepite le direttive comunitarie in materia e, conseguentemente, esse e gli altri enti locali debbono obbligatoriamente promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e il recupero, riutilizzo, riciclaggio dei medesimi;

vi è l'obbligo dei detentori di imballaggi secondari e terziari — articolo 35 del decreto legislativo citato — di provvedere al loro impegno, recupero o riciclaggio direttamente oppure avvalendosi di soggetti terzi;

è urgente e prioritario definire gli interventi di programmazione e attuativi, previa indicazione degli obiettivi quantitativi, atti a realizzare la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti, nonché la produzione di compost e di combustibili derivanti dalle frazioni di umido e di secco raccolte separatamente;

il potenziamento degli impianti di smaltimento esistenti (incenerimento e recupero energetico e discariche) o la realizzazione di nuovi impianti debbono necessariamente conformarsi ai criteri e agli obiettivi di cui al citato decreto legislativo, anche ai fini della riduzione della dimensione e del contenimento dei costi di realizzazione;

con ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'interno si disponeva la proroga dei termini al 31 dicembre 1997 dei poteri commissariali affidati al presidente della giunta regionale della Campania, a condizione che il piano presentato il 31 dicembre 1997 dal Commissario delegato-presidente della regione, fosse adeguato al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 entro un mese dalla data di pubblicazione della citata ordinanza;

il Commissario straordinario-presidente della regione è ampiamente inadempiente sia nei tempi sia nell'attuazione delle disposizioni contenute nella citata ordinanza, in particolare per l'attuazione degli obiettivi da raggiungere in merito alla raccolta differenziata, al recupero delle materie prime e alla produzione di compost —:

se non ritenga esaurita la fase di eccezionalità che motivava la delega commissariale al Presidente della Giunta regionale della Campania e, conseguentemente a revocare tale delega;

se non ritenga necessario emanare alla regione Campania direttive, atte ad accelerare l'azione legislativa di adeguamento del piano regionale al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; in particolare per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'applicazione delle direttive co-

munitarie sulle procedure di valutazione d'impatto ambientale per ogni impianto di trattamento dei rifiuti con qualsivoglia tecnologia adoperandosi altresì perché la regione sospenda il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti finché non vengano garantiti il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta ordinanza e dal decreto legislativo n. 22 del 1997.

(4-11212)

BALLAMAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

una sanzione amministrativa (esempio una multa automobilistica) non pagata o non opposta, dopo sessanta giorni dalla sua notifica diviene titolo esecutivo contro il quale non è ammesso il ricorso;

la cartella esattoriale, formata a seguito della esecutività del titolo, può essere impugnata anche ed indipendentemente dal merito della sanzione amministrativa per errori contabili, decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo o quant'altro;

alcuni pretori ritengono la propria competenza e giudicano nel merito della formazione dei ruoli (come ad esempio quelli di Milano e di Rovigo) accogliendo il ricorso per la decadenza dei termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

altri pretori si limitano a verificare l'esistenza della sanzione amministrativa e la regolare notifica dichiarando il difetto di giurisdizione per quanto riguarda la formazione della cartella esattoriale indicando, quale organo competente, la commissione tributaria o, in caso di un procedimento per l'accertamento negativo del credito, il giudice di pace;

la commissione tributaria si dichiara incompetente perché si tratta di sanzioni amministrative e non di tasse e di tributi ed indica il pretore quale giudice naturale per la legge n. 689/81 —:

se e quali iniziative intenda intraprendere per chiarire esplicitamente e de-

finitivamente quale sia l'organo giudicante cui devono essere proposti i ricorsi relativi alla formazione delle cartelle esattoriali.

(4-11213)

RUFFINO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 20 novembre 1996 nella sala consiliare del municipio di Aquileia si è riunito il comitato per la programmazione ed il coordinamento degli interventi per Aquileia a cui ha partecipato il professor Edoardo Salzano, esperto urbanista in rappresentanza del ministero dei beni culturali ed ambientali;

in tale riunione è stato approvato all'unanimità un documento di risposta alle osservazioni ministeriali sul progetto di parco archeologico monumentale;

tale approvazione, a seguito di un intenso lavoro autorevolmente coordinato dal professor Salzano, parrebbe concludere un lungo iter in precedenza fortemente ritardato da obiezioni sul merito del progetto, che sono state sostenute all'interno della struttura ministeriale;

la città di Aquileia è sede di primaria importanza per la ricerca archeologica ma in cui, nonostante i numerosi vincoli che gravano sulla comunità, la quantità degli scavi fino ad ora eseguiti è stata fortemente limitata dalla limitatezza di fondi assegnati —:

se, vista la definizione di un coordinato programma di interventi tra tutte le istituzioni competenti avvenuta con l'approvazione del documento sopra richiamato, intenda assumere nuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia ed in particolare se vi sia l'intenzione di assicurare maggiori finanziamenti per gli scavi e per la conservazione del patrimonio archeologico;

se intenda assumere iniziative per riformare la disciplina degli indennizzi;

se il Governo ritenga che la città di Aquileia possa essere fra i possibili beneficiari di iniziative di intervento nel quadro del Giubileo del 2000.

(4-11214)

PISTONE e DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Enpam (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici) con la delibera n. 55/1995 del proprio comitato esecutivo, riguardante l'assegnazione degli alloggi in locazione, ha ritenuto di non essere più tenuto — in quanto fondazione di diritto privato — né al rispetto della quota riservata agli sfrattati, né alla pubblicazione dei relativi bandi di disponibilità, con grave pregiudizio della dovuta trasparenza in un settore che già in passato è stato per più versi censurato e di cui si sta occupando la magistratura;

risulta agli interroganti che la dottoressa Elena Cascio, direttore generale dell'Enpam, ha recentemente ricevuto in assegnazione dallo stesso ente un appartamento nella centralissima via Barberini a Roma, con oneri ingenti di ristrutturazione che sembrerebbero posti a carico dell'ente stesso, essendo stati seguiti da un geometra dipendente dell'Enpam;

per tale unità immobiliare, già classificata come ufficio, è stata recentemente chiesta la variazione di destinazione per l'uso abitativo, ciò che determina il fondato dubbio che, per locali già adibiti ad uso ufficio in tale richiestissima strada, possa essere economicamente più conveniente il cambio di destinazione d'uso da commerciale in abitativo;

recentemente la Corte dei conti, nell'analisi sulla attuale gestione dell'Enpam, ha rinnovato gli annosi ed inascoltati rilievi riguardanti proprio la gestione del patrimonio immobiliare da reddito, con particolare richiamo, oltre che agli appalti di manutenzione, anche ai compensi corrisposti agli amministratori che gestiscono fiduciarmente la maggior parte degli immobili dell'Ente medici; compensi che nel

solo quinquennio 1989-1993 hanno superato i venti miliardi, ma che aumenteranno ulteriormente, avendo intenzione l'Enpam di affidare ad amministratori esterni i rimanenti edifici di sua proprietà;

l'Enpam aveva affidato ad una società di settore lo studio di fattibilità per una migliore gestione immobiliare; studio, costato circa cento milioni, da cui erano scaturiti suggerimenti volti alla razionalizzazione del lavoro per la gestione immobiliare interna;

l'Enpam è stato trasformato in fondazione di diritto privato ed approvato il nuovo statuto col decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 novembre 1995;

il comitato direttivo dell'Enpam il giorno precedente, il 23 novembre 1995, aveva nominato direttore generale dell'ente la dottoressa Elena Cascio;

la stessa Elena Cascio, già dal 1961 dipendente Inps, era stata dal 1993 distaccata presso il ministero del lavoro - direzione generale della previdenza ed assistenza sociale - e da tale ufficio aveva provveduto a stilare - ed a firmare in data 8 settembre 1995 - alcune osservazioni e richieste di modifica di articoli dello statuto precedentemente deliberato dall'Enpam;

le osservazioni firmate dalla dottoressa Cascio non avevano tenuto conto di un aspetto certamente non marginale contenuto in tale statuto (relativo alla formale e sostanziale aderenza della nuova normativa elettorale ivi prevista rispetto al dettato del decreto legislativo n. 509 del 1994), tant'è che l'ordine provinciale dei medici di Milano, rilevatane la consistenza, proponeva ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo nel marzo del 1996 la sospensione delle operazioni elettorali stesse, le cui procedure preliminari erano intanto iniziate e per le quali l'Enpam aveva già speso oltre un miliardo;

l'Enpam, dopo gli annosi sprechi dovuti alla cattiva gestione di gran parte del patrimonio immobiliare (come nel caso

dell'Hotel Raphael e come nel caso dei rapporti con il gruppo Ligresti per altri alberghi) sta incrementando a scapito dell'inquinato soprattutto le entrate relative al patrimonio immobiliare abitativo, risultando così l'unico ente previdenziale che opera in tale direzione;

l'Enpam ha in corso un ampio contenzioso - si tratta di centinaia di cause civili affidate ad un avvocato esterno all'ente - tra cui quelle per il recupero di somme relative ad oneri condominiali accessori ormai cadute in prescrizione e quindi non dovute dall'inquinato, come riconosciuto dallo stesso ufficio legale dell'ente ed esplicitato nella delibera del comitato direttivo che affida tale contenzioso al consulente esterno -:

se non intenda adoperarsi per fare luce sui molteplici rapporti che hanno visto intrecciarsi le decisioni dell'Enpam e quelle del ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le attività della dottoressa Elena Cascio;

quale sia il vantaggio, e per chi, nell'assegnare come abitazione uffici in via Barberini, con relativa ristrutturazione, avuto riguardo anche al fatto che in tale via è stato assegnato da circa un anno un appartamento anche ad un collaboratore esterno dell'ente, l'addetto stampa dottor Giuliano Crisalli, che da anni segue negli spostamenti di incarico l'attuale presidente dell'Enpam, professor Eolo Parodi;

quale sia il vantaggio, e per chi, dell'affidare ad amministratori esterni anche gli immobili ubicati in Roma, atteso sia che l'ente ha già uffici preposti a tale attività, sia che ha potenziato il centro elaborazione dati con l'assunzione di quindici unità, e che dunque potrebbe essere in grado - come suggerito dalla società consultata: semplicemente aggiornando le professionalità esistenti - di svolgere autonomamente ed a costi inferiori tali compiti, nello spirito della tanto sbandierata « privatizzazione »;

se non intenda intervenire per garantire agli inquilini dell'Enpam livelli di ca-

none analoghi a quelli praticati dagli altri enti previdenziali pubblici e privati, nella attesa delle nuove normative in elaborazione presso la competente Commissione parlamentare. (4-11215)

BALLAMAN. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di decreto di perquisizione disposta dal pubblico ministero Antonio Lazzaro, il giorno 17 giugno 1997 il nucleo carabinieri di Pordenone compiva una duplice perquisizione: una presso la sede dell'associazione, l'altra presso l'abitazione dell'associato Adriano Trevisan;

la perquisizione veniva motivata dalla necessità di reperire: fotografie e videocassette relative alla verifica fiscale effettuata dalla guardia di finanza il 4 giugno 1997 presso la ditta associata Flam Gas srl, nonché i nominativi degli iscritti al Life;

le fotografie erano state scattate dal fotografo de *Il Gazzettino*, le riprese televisive erano state effettuate da Telefriuli, i nominativi degli associati sono presenti in internet sul sito Life.It e periodicamente pubblicati sul *vademecum* Life, inoltre agli stessi carabinieri erano stati forniti tali nominativi insieme ad altro materiale Life durante una visita amichevole presso la sede dell'associazione —:

quali siano le reali motivazioni che abbiano spinto a tali operazioni e se non sia ravvisabile un intento persecutorio degli organi statali nei confronti del sindacato interministeriale Life;

se non si ritenga necessario, alla luce di quanto esposto, attivare una indagine ispettiva al fine di verificare se vi siano state irregolarità nel comportamento del pubblico ministero Lazzaro, ed in particolare se sia ravvisabile in esso un intento persecutorio nei confronti del sindacato interministeriale Life. (4-11216)

BOSCO, FONTANINI, BALLAMAN e PITTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia indirizzava, in data 31 ottobre 1995, un esposto all'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria, con cui si segnalava una situazione di concentrazione nella stampa quotidiana venutasi a determinare nella stessa regione;

con detta comunicazione veniva richiesto, contestualmente, l'accertamento della posizione dell'editore Carlo Melzi in rapporto a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di concentrazioni;

dagli elementi portati a conoscenza dell'Ufficio del garante, risulterebbe che i due quotidiani in lingua italiana della regione, *Il Piccolo* ed *Il Messaggero Veneto*, avrebbero come riferimento il medesimo azionista di maggioranza: la famiglia Melzi-Carignani, proprietaria inoltre della società Edigraf srl, che stampa il quotidiano in lingua slovena *Primorski Dnevnik*;

ciò, tecnicamente, sarebbe stato reso possibile grazie ad una serie di intrecci proprietari tra le società Ote (Organizzazione tipografica editoriale), editrice de *Il Piccolo*, la Sve (Società veneta editrice), editrice de *Il Messaggero Veneto*, la Vita (Venete industrie tipografiche) e la Ieg (Iniziative editoriali giuliane) —:

se risulti quali siano le ragioni per le quali tale istanza non ha trovato seguito e se nel frattempo siano intervenute modifiche negli assetti azionari dei due quotidiani;

se risulti altresì se siano stati messi in atto eventuali rastrellamenti di azioni riguardanti alcune delle suddette società, puntando così a determinare un sempre più stretto controllo della famiglia Melzi-Carignani su i due quotidiani, stante inoltre la vigente normativa in materia di concentrazioni editoriali, fissata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67;

quale sia il reale assetto proprietario della società Sve spa, editrice del quotidiano *Il Messaggero Veneto*;

se il recente passaggio delle azioni Ote dalla società Vita alla società Sve non venga a determinare un controllo diretto esercitato da *Il Messaggero Veneto* su *Il Piccolo*, finalizzato ad una contestuale concentrazione delle testate ed al conseguimento di una posizione dominante dell'editore Melzi sullo scenario della stampa quotidiana della regione Friuli-Venezia Giulia;

in ragione di quali elementi sia stato concesso lo stato di crisi alla società Ote e la conseguente ammissione della stessa alla cassa integrazione e se le relative dimissioni di personale non siano in qualche misura da mettersi in rapporto ad eventuali operazioni finanziarie finalizzate alla mera concentrazione delle richiamate testate;

se, in attesa dei dovuti accertamenti, non si renda opportuna la sospensiva del contributo di 1.200 milioni concesso dalla legge finanziaria 1996 all'editore Melzi, nonché l'erogazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dei finanziamenti previsti dagli ammortizzatori sociali a favore della società Ote. (4-11217)

—

**Apposizione di una firma  
ad una interpellanza.**

L'interpellanza Mussi ed altri n. 2-00572, pubblicata nell'Allegato B ai re-

soconti della seduta del 24 giugno 1997, è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brunale.

**Apposizione di una firma  
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Neri n. 3-01270, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 giugno 1997, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Pagliuzzi.

**Ritiro di un documento di indirizzo  
e di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Lucchese n. 4-11140 del 23 giugno 1997.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 29 maggio 1997, a pagina 9646, prima colonna, alla ventiseiesima riga deve leggersi: « la tendenza al trattamento ambulatoriale dei » e non: « la tendenza al trattamento domiciliare dei », come stampato.

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 giugno 1997, a pagina 10453, seconda colonna, alla prima riga deve leggersi: « il prefetto, nella missiva, ha invitato il » e non: « il prefetto, nella missiva, ha inviato il », come stampato; alla quarantasettesima riga deve leggersi: « autonomie locali. (4-11157) » e non: « autorità locali. (4-11157) », come stampato.